



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 39

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 31 luglio 2008

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	23
4 ^a - Difesa	»	27
5 ^a - Bilancio	»	31
7 ^a - Istruzione	»	32
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	36
11 ^a - Lavoro	»	42
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	43
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	54

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	60
---	------	----

ERRATA CORRIGE	Pag.	61
---------------------------------	-------------	-----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 31 luglio 2008

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha comunicato la sostituzione in Giunta del senatore Valentino con il senatore Piscitelli; come dimostrano i precedenti, le determinazioni della Presidenza del Senato, sulla composizione della Giunta, non sono sindacabili dalla Giunta stessa.

Propone quindi che il senatore Piscitelli subentri nella relazione già conferita al senatore Valentino, concernente la regione Basilicata.

Conviene la Giunta.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di un'intercettazione di conversazioni telefoniche del senatore Marcello Dell'Utri in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti, avanzata nell'ambito di un diverso procedimento

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che in data 2 luglio 2008 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di un'intercettazione di conversazioni telefoniche del senatore Marcello Dell'Utri, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma della Costituzione, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti, avanzata nell'ambito di un diverso procedimento (n. 16424/01 RGNR – n. 4784/02 RG GIP), trasmessa dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo il 22 giugno 2008 (*Doc. IV, n. 2*).

Riferisce sul documento in titolo il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), il quale ricorda preliminarmente che nei confronti di Palazzolo Vito fu pronunciata la sentenza del Tribunale di Palermo (terza sezione penale) n. 2253/06 del 5 luglio 2002 (procedimento n. 573/97 R.G.N.R.) di condanna a nove anni di reclusione per associazione a delinquere di tipo mafioso aggravato. Al suo interno si legge (pagine 135-147) di «un tentativo di influenzare l'attività parlamentare (mediante interrogazioni sull'operato dei giudici), il mondo giornalistico (attraverso campagne di stampa appositamente orientate) alcuni procedimenti amministrativi sia in Italia che all'estero e ben tre procedimenti giudiziari (...) l'oggetto (...) dei contatti tra i contatti tra il Dell'Utri e il Palazzolo riguardava con tutta l'evidenza la risoluzione dei problemi processuali dell'odierno imputato, come si comprende dal contenuto complessivo delle conversazioni» oggetto di quattro intercettazioni telefoniche dalla quali «si evince chiaramente che il principale referente del Palazzolo e della sorella era costituito dalla signora Daniele Palli (...) la quale avrebbe dovuto fare da tramite con il sen. Dell'Utri».

Un procedimento penale a carico del senatore Dell'Utri – avente numero 4578/96 N.R. – è poi giunto a sentenza davanti al Tribunale di Palermo (seconda sezione penale) con condanna alla pena di anni nove di reclusione per avere concorso alle attività di tipo mafioso denominata «Cosa nostra», in fattispecie pluriaggravata, unitamente a Cinà Gaetano (anch'egli condannato nella medesima sentenza ad anni sette di reclusione). Nell'atto di appello del Pubblico ministero (depositato il 3 novembre 2005) il paragrafo 6 è intitolato «I contatti tra Dell'Utri, i suoi familiari e l'entourage di Palazzolo nel 2003. La richiesta di aiuto in materia giudiziaria e ministeriale. La «ricompensa» promessa dal Palazzolo: gli investimenti in Africa. Le affermazioni di Palazzolo sulla «mafiosità» di Dell'Utri. La richiesta di prova». In tale ambito si fa riferimento sia ad un procedimento numero 16424/01 R.D.D.A. (in cui la Palli è indagata per favoreggiamento personale e reale nei confronti di Palazzolo), sia al «primo contatto fra Palazzolo Sara e Dell'Utri Marcello (vedi intercettazione del 26 giugno 2003, alle ore 12.52)».

La memoria d'appello della Procura prosegue (pagine 36-37) dichiarando che «su questa intercettazione, che la Procura ritiene assolutamente necessaria per la decisione di questo processo – in quanto DELL'UTRI accetta di incontrarsi con PALAZZOLO Vito Roberto, uomo d'onore di Partinico, per il tramite della sorella (...) - si fa istanza che la Corte d'appello voglia richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione alla utilizzazione. Ciò pur se la legge 140 del 2003 fa riferimento al solo caso delle indagini preliminari (si fa riferimento all'autorizzazione del solo GIP)». La memoria si conclude (pagina 58) con la richiesta di voler procedere alla trascrizione «delle riportate intercettazioni», tra le quali anche quella in cui emergerebbe la richiesta di interessamento del senatore Del-

l'Utri «non soltanto in relazione alla risoluzione dei problemi giudiziari del Palazzolo, ma anche alla realizzazione di attività economiche».

Inspiegabilmente, la richiesta della Procura non risulta esaminata, e men che meno accolta, dalla Corte d'appello chiamata a decidere su Dell'Utri e Cinà. Invece, il 22 giugno 2007 la Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo (DDA) ha avanzato richiesta di autorizzazione all'utilizzo della medesima intercettazione nel procedimento penale n. 16424/01 R.G.N.R. , nel quale sono imputati Palli, Pasini ed i Palazzolo (ma non Dell'Utri) per favoreggiamento e riciclaggio: vi si argomenta che «il contatto Palazzolo Maria Rosaria-Dell'Utri appare certamente non irrillevante ai fini del procedimento in corso».

Nel corso dell'udienza svolta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, il 15 febbraio 2008, il pubblico ministero ha fatto presente che anche dopo la sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale «insistiamo in ogni caso come ufficio (...) nel senso che noi abbiamo in questo caso (...) un parlamentare che non è indagato nel presente procedimento, ma che è imputato in altro procedimento» (p. 8 verbale d'udienza). La difesa del Dell'Utri, presente all'udienza, nell'assentire a che «queste intercettazioni venissero utilizzate anche nel suo procedimento», prendeva comunque atto del fatto che «già il Pubblico Ministero non solo ha preannunciato, ma ha formalizzato una richiesta di utilizzazione di queste intercettazioni sia pure in un procedimento diverso ma nei confronti del senatore Dell'Utri» (p. 9 verbale d'udienza).

Il GIP nel procedimento penale n. 16424/01 R.G.N.R. accedette alla richiesta, in udienza del 18 giugno 2008, dando conto in esplicito del fatto che essa era avanzata «nel senso che (...) l'utilizzazione delle conversazioni oltre che nel presente procedimento (nel quale Dell'Utri non è parte: N.d.R.) sarebbe avvenuta anche in altra sede giudiziaria, e precisamente presso la Corte d'appello di Palermo, ove è in corso il giudizio di secondo grado a carico del senatore Dell'Utri».

Il senatore D'ALIA conclude il suo intervento sottolineando come le determinazioni della Giunta in ordine al documento in titolo non possano prescindere, in via pregiudiziale, dalla necessità di verificare se sia o meno condivisibile, e conforme al disposto dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, il percorso procedurale seguito dall'autorità giudiziaria nel formulare la domanda di autorizzazione in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 46854/07 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE premette che all'inizio della XVI legislatura sono state mantenute all'ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile

2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate nelle legislature precedenti dagli stessi senatori interessati ai relativi procedimenti; richieste che sono state poi deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.

Tra queste richieste vi è quella avanzata dall'*ex* senatore Francesco Storace, con riferimento al procedimento penale n. 46854/07 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Riferisce sul documento in titolo il senatore DIVINA (*LNP*), il quale rileva che la vicenda in esame ha preso avvio dalle aspre critiche rivolte pubblicamente, nel corso della XV legislatura, dal senatore Storace ai senatori di diritto e a vita e, in particolare, alla senatrice Rita Levi Montalcini, per il fatto che questi in più occasioni, con il loro voto, avevano garantito al Governo la maggioranza in Senato.

Va ricordata, in proposito, l'affermazione formulata dallo stesso senatore Storace nei confronti dei Senatori a vita, e specificamente della senatrice Levi Montalcini, apostrofandoli come la «stampella» del Governo. Questa polemica, fu ripresa dal Presidente della Repubblica che, in un discorso pubblico, ebbe modo di condannare gli attacchi alla senatrice Montalcini. In particolare in data 12 ottobre 2007, il Presidente della Repubblica dichiarò che: «Mancare di rispetto, infastidire, tentare di intimidire la senatrice Rita Levi Montalcini, una donna dall'alto sentire democratico, che ha fatto e fa onore all'Italia, è semplicemente indegno». Il giorno dopo il senatore Storace dichiarò, in replica all'intervento del Capo Dello Stato: Non so se devo temere l'arrivo dei corazzieri a difesa di Villa Arzilla, ma una cosa è certa: Giorgio Napolitano non ha alcun titolo per distribuire patenti etiche. Per disdicevole storia personale, per palese e nepotistica condizione familiare, per evidente faziosità istituzionale, è indegno di una carica usurpata a maggioranza. E la smetta di soccorrere un governo moribondo a difesa di una signora talmente importante che anche quest'anno, come ha ricordato ieri il presidente Calderoli, costerà tre milioni di euro agli italiani. Nobel o no, i ricatti si chiamano ricatti e i voti dei senatori a vita restano politicamente immorali. Come diceva fino a poco tempo fa un signore che la memoria l'ha persa a poco più di 55 anni».

In data 15 ottobre 2007 veniva presentato dal dottor Filippo Festini un esposto all'autorità giudiziaria affinché la stessa verificasse se nelle sopra riportate dichiarazioni del senatore Storace ricorrevano gli estremi dei reati di cui agli articoli 278, 279 e 290 del codice penale. In data 17 ottobre 2007, il Ministro della Giustizia concedeva, in relazione al reato di cui all'articolo 278 del codice penale, l'autorizzazione prescritta dall'articolo 313 dello stesso codice.

Concluse le indagini, in data 7 marzo 2008, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva il giudizio immediato

su richiesta dell'imputato per il reato di cui all'articolo 278 codice penale, contestando al senatore Storace di aver offeso l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica, affermando che lo stesso per «disdicevole storia personale, palese e nepotistica conduzione familiare, evidente faziosità istituzionale, è indegno di una carica usurpata a maggioranza».

Il senatore Francesco Storace nel frattempo, con lettera pervenuta alla Presidenza del Senato in data 26 febbraio 2008, aveva chiesto, in riferimento ai fatti oggetto del predetto procedimento penale pendente nei suoi confronti, che fosse dichiarata l'insindacabilità – ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140 – delle opinioni da lui espresse.

In data 28 maggio 2008, in apertura dell'udienza dibattimentale, il processo a carico del senatore Storace veniva sospeso in attesa delle determinazioni del Senato sulla richiesta di insindacabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Valentino

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE informa che in data 16 luglio 2008, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con ricorso n. 4 depositato il 21 febbraio 2008 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 luglio 2008, n. 275, depositata in cancelleria il successivo 11 luglio 2008. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera adottata nella seduta del 21 dicembre 2007, con la quale è stata negata l'autorizzazione all'utilizzazione dei tabulati telefonici concernenti un'utenza telefonica in uso a Michele Sinibaldi, nella parte relativa ai contatti con l'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino, conformemente alla proposta della Giunta di cui al *Doc. IV*, n. 1-A della XV legislatura.

L'ordinanza di ammissione del conflitto è stata notificata al Senato in data 24 luglio 2008.

Il Presidente del Senato ha pertanto richiesto il parere della Giunta sulla eventuale costituzione in giudizio del Senato nel predetto conflitto di attribuzioni.

Il Presidente ricorda altresì che, sulla base dei precedenti, i pareri della Giunta sono stati – salvo un unico caso nel 1996 – costantemente

a favore della costituzione in giudizio. Al riguardo segnala peraltro che, nel corso della XV legislatura, la Camera dei deputati ha per tre volte deliberato di non costituirsi in giudizio, in relazione a conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria nei confronti di precedenti deliberazioni in materia di insindacabilità della stessa Camera dei deputati, in considerazione del fatto che – nei casi in questione – si ritenne ampiamente prevedibile un pronunciamento negativo della Corte Costituzionale.

Non essendoci richiesta di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Valentino

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE informa che in data 16 luglio 2008, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con ricorso n. 5 depositato il 4 marzo 2008 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 luglio 2008, n. 276, depositata in cancelleria il successivo 11 luglio 2008. In particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera adottata nella seduta del 21 dicembre 2007, con la quale è stata negata l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati delle comunicazioni intercorse su un'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino, nel periodo compreso tra il 10 e il 20 luglio 2005, conformemente alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di cui al *Doc. IV*, n. 1-A della XV legislatura.

L'ordinanza di ammissione del conflitto è stata notificata al Senato in data 17 luglio 2008.

Il Presidente del Senato ha pertanto richiesto il parere della Giunta sulla eventuale costituzione in giudizio del Senato nel predetto conflitto di attribuzioni.

Il Presidente ricorda altresì che, sulla base dei precedenti, i pareri della Giunta sono stati – salvo un unico caso nel 1996 – costantemente a favore della costituzione in giudizio. Al riguardo segnala peraltro che,

nel corso della XV legislatura, la Camera dei deputati ha per tre volte deliberato di non costituirsi in giudizio, in relazione a conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria nei confronti di precedenti deliberazioni in materia di insindacabilità della stessa Camera dei deputati, in considerazione del fatto che – nei casi in questione – si ritenne ampiamente prevedibile un pronunciamento negativo della Corte Costituzionale.

Non essendovi richiesta di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

VERIFICA DEI POTERI

Esame degli esposti di carattere generale relativi alla validità degli atti elettorali propedeutici

Il PRESIDENTE dà conto di tre esposti che traggono origine da ricorsi o reclami proposti in riferimento a singole Regioni. Al di là dell'oggetto proprio di tali atti (che saranno poi illustrati dai singoli relatori competenti), tutti loro – in forme diverse – recano una parte in cui fuoriescono dal caso specifico per porre un problema più generale, valido per tutte le altre regioni del territorio nazionale. Ferma la discrezionalità dei singoli relatori sui ricorsi di loro competenza, la trattazione di tali parti comuni è propria del Presidente: esse affrontano tutte la questione della giurisdizione sugli atti elettorali preparatori.

In particolare, il ricorso L'Abbate (regione Lazio) invita a rilevare d'ufficio «nelle altre circoscrizioni» l'illegittimità dell'esclusione della DC guidata da Pizza. Il ricorso Cataldi (regione Puglia) invita a rilevare d'ufficio «nelle altre circoscrizioni» l'illegittimità dell'esclusione della DC guidata da Pizza e l'illegittimità dell'ammissione MPA; il reclamo Alessandri (regioni Lombardia e Veneto) richiede l'annullamento dell'ammissione della lista «Unione Nord Est» a livello nazionale (anche se poi la lista in questione non ha presentato candidature al di fuori di Lombardia e Veneto, per cui oltre tale ambito cessa la materia del contendere).

L'esame di merito degli esposti (come quello dei ricorsi regionali, che sarà fatto a tempo debito dai relatori competenti) costringerebbe ad una seria disamina di questioni assai delicate, che qui si accennano soltanto:

A) L'esclusione del contrassegno n. 45 del Partito della Democrazia Cristiana guidato da Giuseppe Pizza:

Il Viminale giudicò confondibile il suo simbolo con quello dell'UDC, facendo prevalere quest'ultimo e dandogli valenza esclusiva (anche in

contrasto con i precedenti verificatisi nelle elezioni amministrative, quando furono ammessi ambedue i simboli). Tale giudizio fu confermato dall'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione e, su questo presupposto, furono svolte le elezioni. La complessa vicenda giurisdizionale dei ricorsi di Pizza ebbe luogo con la rinuncia dell'interessato e con la pronuncia 8 aprile 2008 della Cassazione che negò la giurisdizione di qualunque giudice che non fossero le Camere neo-elette.

Giova ricordare che nelle doglianze del Pizza (che sono riprese nei citati ricorsi L'Abbate e Cataldi) non solo si contestava l'esclusione del suo simbolo, ma anche l'ammissione di quello dell'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro - UDC. Ciò in virtù del fatto che la Democrazia cristiana guidata dal Pizza è destinataria di una pronuncia giurisdizionale che gli attribuisce l'esclusiva del simbolo dello scudo crociato. Si tratta della sentenza 25 settembre 2006, n. 19381 della terza sezione del Tribunale Civile di Roma (giudice monocratico: Manzo). Secondo tale sentenza (esecutiva, anche se non definitiva perché appellata), del nome «Democrazia Cristiana» e del simbolo tradizionale dello scudo crociato - essendo fissati dallo statuto della DC - non avrebbe dovuto disporre il Consiglio nazionale bensì l'assemblea dell'associazione (*id est*, il Congresso), ai sensi degli articoli 16 e 21 c.c.: pertanto, secondo il tribunale di Roma, il soggetto politico che (per disposizione del citato Consiglio nazionale) conseguì il simbolo ed assunse la denominazione di Partito Popolare Italiano, P.P.I. - e che poi contrasse patti con il C.D.U. in ordine al simbolo stesso, poi conferito da questo all'UDC - «non era affatto il partito della Democrazia Cristiana, ma altro soggetto giuridico, che, pertanto, non poteva disporre del patrimonio altrui».

Ovviamente, si tratta di una prospettazione che assume la regolarità della convocazione del Congresso fatta sotto gli auspici del Pizza e del Sandri e la legittimità del subentro del Pizza a Sandri come segretario del partito che si assume legittimo detentore del simbolo. Può essere interessante anche notare che la cesura tra momento della tutela civilistica e momento dell'ammissione delle liste elettorali - che è il cardine della doglianza del Pizza, che giudicava inammissibile che lo stesso ordinamento giuridico parli con voci diverse - è stata invero consacrata dal tribunale ordinario di Roma quando il signor Beppe Grillo ha impugnato *ex* articolo 700 codice di procedura civile l'ammissione di una lista che abusivamente comprendeva il suo nome: con ordinanza 5 aprile 2008 è stato ordinato dal giudice monocratico Fanti a soggetti già destinatari di provvedimenti di ammissione di simboli di «cessare ogni utilizzo, con qualsiasi forma e modo, del nome e dell'immagine di Beppe Grillo ed ogni riferimento alla sua persona, astenendosi in particolare dall'identificare l'attività politica delle rispettive liste di riferimento attraverso simboli, elementi grafici e scritti che riconducano direttamente o indirettamente alla persona del ricorrente, ferme restando le già adottate indicazioni del Ministero dell'Interno sulla configurazione dei contrassegni elettorali».

È rimarchevole che la Cassazione deferisca il giudizio su tutto ciò - e quindi anche sullo svolgimento di indagini di tale delicatezza - ad una

sede politica come la Giunta; ciò nei fatti rischia di tradursi nella consacrazione del «fatto compiuto» operato in fase elettorale preparatoria dagli organi del Viminale e dall'Ufficio centrale presso la Cassazione.

B) L'ammissione della lista del Movimento per l'Autonomia:

In fase di deposito del contrassegno MPA fu indicato soltanto il delegato a presentare simbolo e lista a ciascun Ufficio elettorale regionale, ma non anche il mandatario a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 disciplinano la deroga all'obbligo di sottoscrizione delle liste, precisando che per i partiti e movimenti politici che se ne valgono è necessario che la sottoscrizione sia effettuata dal segretario o presidente «ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del Testo Unico» per la Camera dei deputati. Il Movimento per l'Autonomia – che si è valso della citata deroga – avrebbe, secondo la ricorrente, presentato a livello regionale liste sottoscritte non dal presidente né dal segretario, ma da colui che era stato delegato a presentare simbolo e lista al Viminale; solo in virtù di ciò la lista è stata ammessa a livello regionale, mentre – non essendo egli destinatario dell'apposito mandato a sottoscrivere la presentazione delle liste – avrebbe dovuto essere esclusa «atteso che risulta firmata da soggetto del tutto privo del relativo potere. Né peraltro risulta adeguatamente sussistente l'attestazione che consentiva la presentazione semplificata, non essendo stata attestata la rappresentatività».

Sul merito di tale lettura l'Ufficio centrale della Cassazione non ha avuto modo di pronunciarsi, perché è prevalsa nella sua visione la lettera della norma che consente di impugnare le esclusioni, ma non le ammissioni di lista; pertanto questa doglianza – secondo cui il MPA sarebbe dovuto essere escluso dalla presentazione delle liste di candidati – non ha mai ricevuto alcuna trattazione sulla sua fondatezza o meno.

Ma, prosegue il PRESIDENTE, prima di (e, forse, al posto di) decidere il merito di tali esposti, ci si deve chiedere: c'è margine, per la Giunta, per decidere in contrario avviso, rispetto agli organi investiti delle decisioni sugli atti elettorali preparatori (Viminale ed Ufficio centrale presso la Cassazione), rendendo con tale giudizio illegittimo lo svolgimento elettorale?

Gli stessi autori di alcuni degli esposti dimostrano di non crederlo, perché L'Abbate e Cataldi dichiarano espressamente che hanno proposto il ricorso esclusivamente per ricevere conferma del diniego di giurisdizione delle Camere già pronunciato in tema di atti elettorali preparatori dalla Giunta del Senato il 26 febbraio 2008: essi contestano cioè la decisione assunta dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione con sentenze 8 aprile 2008, nn. 9151, 9152 e 9153, ritenendola contraria alla consolidata giurisprudenza delle Giunte di Camera e Senato ed a precisi argomenti testuali.

Occorre quindi decidere se conformarsi alla giurisprudenza degli organi di giustizia ordinaria ed amministrativa, nel senso di ricomprendere il sindacato sugli atti elettorali preparatori delle elezioni politiche nell'ambito della giurisdizione sui titoli di ammissione dei parlamentari, riservata alle Camere ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (in tal caso la Giunta dovrebbe passare ad esaminare nel merito le doglianze in questione); oppure invece mantenere la giurisprudenza che a partire dalla XIII legislatura si affermò con le pronunce della Giunta della Camera dei deputati (e nella XV in Senato, tra l'altro con la relazione D'Onofrio per la regione Abruzzo), secondo cui i ricorsi riferiti ad atti di esclusione (e non di ammissione) non vanno esaminati nel merito bensì dichiarati inammissibili per carenza di giurisdizione delle Camere.

Rispetto a tali dati (che riproducono l'alternativa già postasi alla Giunta nella scorsa legislatura, e già risolta in quella sede nel senso della carenza di giurisdizione), negli ultimi mesi si sono aggiunti fatti ulteriormente significativi, che si accennano brevemente:

a) le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con sentenze 8 aprile 2008, nn. 9151, 9152 e 9153 – in esito ad una complessa vicenda di contenzioso giurisdizionale che ha coinvolto molte sedi giudicanti a stretto ridosso della data fissata dal Capo dello Stato per le elezioni – hanno ribadito la carenza di giurisdizione in favore delle Camere, in quanto giudici esclusivi ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione;

b) il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza 2 aprile-29 maggio 2008 n. 489/08 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 87 del testo unico n. 361/1957 per violazione degli articoli 3, 51, primo comma, 24, primo comma, 103, primo comma, e 113 della Costituzione, nonché dell'articolo 117 della Costituzione in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

c) la Giunta delle elezioni della Camera ha ascoltato il 9 luglio scorso in audizione il presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, il quale ha invocato un intervento legislativo per dirimere la questione: il dottor Prestipino ha ipotizzato in proposito tre alternative legislative, cioè un giudizio di merito del giudice amministrativo, la giurisdizionalizzazione dell'esame dell'ufficio elettorale centrale della Corte di cassazione (con un sistema di impugnazione immediata e rapida dinanzi alla Corte di cassazione o alle sezioni unite) ovvero l'istituzione di un organismo terzo «che possa però prendere una decisione rapida e immediata, considerato che l'articolo 61 della Costituzione prevede termini definiti»;

d) la Presidenza della Giunta delle elezioni della Camera ha reso comunicazioni il 22 luglio scorso all'organo collegiale e, nel ribadire per la corrente legislatura l'orientamento stabilizzatosi «e che appare il più conforme alla logica del sistema», ha rappresentato due possibili sbocchi di tale contrasto: sia quello teorico dell'eventuale impugnazione in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (nelle forme del conflitto da menomazione), sia quello – evidentemente preferito, tanto da

farne oggetto di apposita corrispondenza istituzionale – di farsi parte attiva nel richiamare la necessità che le Camere, «nell'esercizio della propria funzione legislativa, apportino alle legge elettorale quei correttivi che appaiano tali da colmare il vuoto di tutele giurisdizionali che attualmente connota la disciplina in materia: tutele giurisdizionali che andrebbero necessariamente collocate nella fase antecedente allo svolgimento delle elezioni e la cui attuale mancanza rende evidenti i profili di possibile illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione e dello stesso articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo».

La lettura della Giunta delle elezioni della Camera – di cui il presidente Migliavacca ha partecipato la Giunta del Senato con apposita missiva – appare condivisibile, anche nel tentativo di non accentuare la frattura e di accompagnare l'inevitabile pronuncia denegatoria di giurisdizione con l'impegno a propiziare l'individuazione del giudice competente, mediante apposito intervento legislativo volto a colmare l'odierna lacuna.

Alla luce delle considerazioni svolte, il PRESIDENTE dichiara che non entrerà nel merito dei rilievi sulla validità degli atti elettorali preparatori, contenuti negli illustrati esposti di carattere generale; ciò nel presupposto che l'articolo 66 della Costituzione non include la possibilità di un sindacato del Senato sulle esclusioni di contrassegni, liste o candidature decise prima dello svolgimento delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008.

Dopo interventi dei senatori LEGNINI (*PD*), D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) e SARO (*PdL*), adesivi nei confronti della posizione del Presidente pur nella problematicità della soluzione legislativa da apportare alla complessa questione, la Giunta, non facendosi osservazioni, accoglie la proposta del Presidente di allegare – per le parti significative ai presenti fini – al resoconto della presente seduta la relazione per la regione Abruzzo approvata nella scorsa legislatura.

La seduta termina alle ore 15,50.

ALLEGATO

Estratto dal verbale della seduta del 26 febbraio 2008, n. 45

Presidenza del Presidente

NANIA

RELAZIONE SULLA VERIFICA DELLE ELEZIONI SENATORIALI
DEL 9-10 APRILE 2006 NELLA REGIONE ABRUZZO
(Relatore: Sen. D'ONOFRIO)

Per quanto riguarda il ricorso Castrogiovanni (...) va affrontata la discussa questione della competenza giurisdizionale della Giunta delle elezioni in ordine agli atti elettorali preparatori: essa ha percorso un quarantennio di storia repubblicana, senza riuscire a superare i presupposti dettati dalle sezioni unite della Corte di cassazione quando affermava che «il giudizio di verifica a stare alla lettera dell'articolo 66 post sarebbe limitato ai titoli di ammissione dei deputati e senatori» e, pur tuttavia, «per tradizione costituzionale che affonda le sue radici nello Statuto albertino (...) si estende alla validità e alla regolarità di tutte le operazioni elettorali (...) e quindi anche alla legittimità della esclusione di un candidato, quale deliberata dagli uffici elettorali». (Cassazione, Sezioni unite civili, 31 luglio 1967, n. 2036, in Foro amministrativo, 1968, I, p. 20).

Nonostante il fatto che la dichiarazione del Consiglio dell'Unione interparlamentare resa a Parigi il 26 marzo 1994 prescriva che al rigetto o alla limitazione di candidatura si applichi la possibilità di appello ad una giurisdizione competente a decidere prontamente (*Declaration on criteria for free and fair elections*, § 4(6)), la giurisprudenza (Pretura Napoli, 4 aprile 1992, in Giur. it. 1993, I, 2, 20 nota Mutarelli) fa rientrare anche il giudizio sulle esclusioni delle liste nel controllo dei titoli di ammissione dei componenti delle Assemblee parlamentari, che è demandato dall'articolo 66 della Costituzione in via esclusiva alle stesse Camere. La Corte costituzionale non ha voluto pronunciarsi, oltre una sentenza di inammissibilità (Corte Costituzionale, 20 novembre 2000, n. 512) motivata dall'incertezza su quale sarebbe il giudice competente se la competenza delle Camere fosse caducata: del resto, per T.A.R. Lazio, sez. I, 9 marzo 1994, n. 580 gli atti impugnati, in tali casi, non rivestono la natura di provvedimenti amministrativi, costituendo espressione di attività giurisdizionale e incidono su posizioni di diritto soggettivo (Foro amm. 1994, 900); quindi si dovrebbe ritenere la giurisdizione del giudice ordinario,

il quale però è fermissimo nel dichiarare che – come tutto il riscontro del regolare svolgimento delle operazioni elettorali – resta precluso ogni sindacato, alternativo, concorrente o successivo, di qualsiasi autorità giurisdizionale sulle decisioni assunte dagli Uffici elettorali (Cassazione civile, Sezioni Unite, 9 giugno 1997, n. 5135, Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 marzo 1999, n. 172).

Eppure sulla tempestività e sull'imparzialità della decisione dell'organo politico sono stati più volte sollevati dubbi (1), anche di conformità all'articolo 6 § 1 CEDU, oltre che di irragionevole disparità rispetto alle altre elezioni (nelle elezioni amministrative Consiglio di stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1565 ha statuito che «l'ammissione come la esclusione di una lista di candidati è un atto immediatamente lesivo e pertanto va impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla avvenuta conoscenza della assentita partecipazione o della esclusione della lista stessa. La conoscenza, poi, deve ritenersi acquisita, stante il regime di pubblicità proprio del procedimento elettorale, a partire dalla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi dalla data delle votazioni»).

Per quello che qui interessa, comunque, la sottoposizione della questione di costituzionalità – della legge elettorale che impone la vistosa disparità di trattamento denunciata – è pressoché impossibile: gli uffici elettorali che dispongano l'esclusione della lista priva del numero minimo di sottoscrizioni (pur essendo organi composti da giudici) non si ritengono organi giurisdizionali abilitati ad investire la Corte costituzionale (cfr. Coll. centr. gar. elettorale, 26 maggio 2001: «Nella fase della procedura elettorale che si svolge, ai fini della ripartizione dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, davanti all'ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione, non sono previsti subprocedimenti contenziosi, nè poteri decisori del medesimo in ordine ai ricorsi, reclami o domande di parte; ne consegue pertanto che in tale sede, mancando un giudizio davanti ad un'autorità giudiziaria, non è configurabile la delibazione di questioni di legittimità costituzionale, nè è possibile la disapplicazione in via incidentale di atti regolamentari ritenuti illegittimi», in Foro it. 2001, I,1830). Tale posizione è confortata dalla giurisprudenza («L'ufficio centrale nazionale preposto al riscontro dell'operato dell'ufficio ministeriale in materia di elezioni politiche non può considerarsi organo terzo rispetto alle parti in lite; pertanto si deve escludere la sua natura giurisdizionale»: T.A.R. Lazio, sez. I, 25 marzo 1996, n. 457, in T.A.R. 1996, I,1190). La conseguenza, a rigore, dovrebbe essere che, se le Camere ai sensi dell'articolo 66 svolgono una funzione giurisdizionale sulla verifica dei poteri, esse potrebbero in quella sede sollevare questione di legittimità costituzionale. Ma benchè una minoritaria dottrina non escluda che le Camere nella sede della verifica dei poteri possano atteggiarsi come giudice

(1) Sul punto, invero la Commissione europea dei diritti dell'uomo, con decisione 19 gennaio 1998, *Ricci contro Repubblica italiana*, ritenne inammissibile il ricorso che lamentava la violazione dell'articolo 6 della CEDU per l'assenza di un giudice terzo ed imparziale nella disciplina del reclamo avverso elezioni svolte in modo ritenuto non regolare.

remittente di una questione di legittimità costituzionale sulla legge che sono chiamate ad applicare, nei fatti non vi sono precedenti in tal senso, anche perché il danno sarebbe stato già compiuto quando le nuove Camere (elette sulla scorta dello scrutinio effettuato con l'esclusione dei ricorrenti) fossero chiamate a pronunciarsi.

In materia di procedimento elettorale politico il punto d'arrivo è stato quindi il medesimo, costituito nella stragrande maggioranza dei casi dal riconoscimento del difetto assoluto di giurisdizione da parte dei giudici (Tribunale dell'Aquila, 4 maggio 1963, in *Foro italiano*, 1963, I, 1798; Pretore di Torino, 4 aprile 1992, in *Nuovo diritto*, 1992, 681; TAR Lazio, sez. I, ordinanza 9 marzo 1994, n. 580; TAR Sicilia, Palermo, ordinanza 10 marzo 1994, n. 172, in *Foro amministrativo*, 1994, p. 968, con nota di O. M. Caputo, *Il candidato della seconda Repubblica ricusato: tutela giurisdizionale*; TAR Calabria, ordinanza 29 marzo 1994, n. 417; TAR Sicilia, sez. Catania, ordinanza 6 agosto 1994, n. 1727; Cassazione, sezioni unite civili, 22 marzo 1999, n. 172, in *Giustizia civile*, 1999, I, p. 2327; Cassazione, sezioni unite civili, 9 giugno 1997, n. 5135, in *Massimario della giurisprudenza italiana*, 1997; TAR Lazio, sezione II-bis, ordinanza 16 marzo 2006, n. 1573; Consiglio di Stato, ordinanza 21 marzo 2006 n. 1386; TAR Sicilia, Catania, I, ordinanze 24 marzo 2006, nn. 547-548; Consiglio di Stato, ordinanza 28 marzo 2006, n. 1463; Cassazione, sezioni unite civili, sentenze 6 aprile 2006, nn. 8118 e 8119; TAR Lazio, sez. II-bis, sentenze 20 aprile 2006, su ricorsi nn. 2319, 2358 e 2360 del 2006; TAR Palermo, sezione I, sentenza 21 aprile 2006, n. 903, di riforma dell'ordinanza 6 aprile 2006 n. 218 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede cautelare; TAR Lazio, sezione II-bis, sentenza 4 maggio 2006, su ricorso n. 2765; TAR Lazio, sezione II-bis, sentenza 8 giugno 2006, su ricorso n. 3907), anche se ciò non ha impedito alla giurisprudenza di registrare sensibili oscillazioni sull'estensione della definizione di «verifica dei poteri», coperta dalla riserva di giudizio delle Camere ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (cfr. Lara Trucco, *Contenzioso elettorale e verifica dei poteri tra vecchie – ma mai superate – e nuove questioni*, in *Rassegna parlamentare* n. 3 del 2006, p. 814). Le Giunte delle due Camere, però, non sono state meno oscillanti, nell'affrontare i ricorsi relativi al procedimento elettorale preparatorio.

La Giunta del Senato, inizialmente, avvertì perplessità in ordine alla estensibilità della sua competenza alla esclusione delle candidature: esse furono motivate principalmente sulla base della interpretazione letterale dell'articolo 66 della Costituzione, che circoscrive il giudizio delle Camere legislative ai «titoli di ammissione» dei propri componenti, e dell'articolo 87 del T.U. per l'elezione alla Camera dei deputati, in base al quale a ciascuna Camera è «riservata la convalida della elezione dei propri componenti». Prevalse tuttavia fin dalla prima legislatura la tesi che non può non esservi un organo superiore che verifichi tutto l'operato degli uffici elettorali; che tale organo non può non essere che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, alla quale peraltro debbono essere ricono-

sciuti i più ampi poteri in materia interpretando con la necessaria ampiezza lo spirito della legge elettorale (2).

Le decisioni del 2 dicembre 1948 e del 26 gennaio 1949 (I Legislatura), del 18 novembre e 16 dicembre 1953 e del 17 marzo 1954 (II Legislatura), del 24 luglio 1958 (III Legislatura), del 29 gennaio e del 5 e 20 febbraio 1969 (V Legislatura), del 6 marzo 1975 (VI Legislatura) e del 24 giugno 1992 (XI Legislatura) videro tutte la Giunta entrare nel merito dei ricorsi e decidere di respingerli. Nel caso, assai controverso, del 20 febbraio 1969 la proposta del relatore Bernardinetti era in aperto dissenso da tali precedenti (3), in quanto egli riteneva che: «sotto il profilo sogget-

(2) *I Legislatura*. – *Seduta del 2 dicembre 1948*; *II Legislatura* – *Sedute del 19 e 26 novembre 1953*: circa i poteri della Giunta sui ricorsi elettorali non esistono limitazioni in materia e quindi si ritiene che la Giunta possa sovrapporsi ai giudizi pronunciati dai competenti uffici locali in sede di esame delle candidature e proclamarne la rivedibilità, spingendo l'indagine agli antecedenti delle elezioni, cioè a partire dal momento in cui queste vengono indette. Tuttavia i poteri della Giunta debbono essere contenuti in questo limite preciso giacché esula dal campo di indagine l'esame di altre materie affidate dalla legge anteriormente alla fase elettorale propriamente detta, ad una serie di giurisdizioni speciali e definitive, come è la materia della formazione delle liste elettorali. A sostegno di questa tesi si afferma che la Giunta si trova in una situazione identica a quella in cui viene a trovarsi la Cassazione quando è sollecitata ad intervenire su una denuncia di violazione di diritti. In materia elettorale la Giunta delle elezioni è la Cassazione, né si vede come essa potrebbe rinunciare a questo suo diritto che è pure un suo preciso dovere. Gli articoli 66 della Costituzione e 62 del TU 1948 delle leggi elettorali per la Camera dei deputati (art. 87 TU 30 marzo 1957, n. 361) che riservano a ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione «dei propri componenti», non escludono tale compito della Giunta, al cui giudizio effettivo deve quindi essere sottoposto tutto quanto abbia riferimento con la consultazione elettorale. Se infatti, per errore, per negligenza, dolo o altre cause, un candidato sia stato ingiustamente escluso dalla possibilità di essere eletto, un altro candidato che sia stato eletto in luogo dell'escluso risulterà per logica conseguenza, ingiustamente eletto. Per giudicare della validità dell'elezione di membri del Senato che eventualmente si trovino eletti in tal modo, la Giunta deve necessariamente spingere le proprie indagini fino all'origine delle cause che abbiano condotto alla loro legittima elezione. Esiste anche una tesi contraria, per cui la Giunta deve limitarsi alla verifica delle avvenute elezioni, a meno che non si tratti della eleggibilità dei candidati ammessi, nel qual caso non esiste alcun dubbio sulla competenza della Giunta. A sostegno di questa tesi viene citata la legge elettorale 6 febbraio 1948, n. 29 (articolo 13, numero 2) che attribuisce carattere definitivo alle deliberazioni degli Uffici locali (che sono organi collegiali composti da magistrati) circa ammissione delle candidature. Si sostiene inoltre che, di fronte al fatto della consultazione elettorale, è più logico ritenere che le garanzie relative a ciò che costituisce un suo presupposto e ne fissa i limiti, si esauriscano nel periodo precedente la consultazione.

(3) Argomentati ancora di recente (*V Legislatura* – *Sedute del 15 ottobre 1968, 29 gennaio 1969 e 5 febbraio 1969*) col fatto che «la dizione dell'art. 66 della Costituzione conferma la competenza della Giunta a decidere su tutte le questioni relative alle elezioni, comprese quelle inerenti alle fasi preparatorie. Anche la formulazione del primo comma dell'art. 87 del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, in base al quale la Camera pronuncia giudizio definitivo sui ricorsi presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente, va integrato con quanto disposto nel terzo comma dello stesso articolo (presentazione alla Segreteria di ciascuna Camera di reclami e proteste non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale) la cui dizione è tale da non escludere che i reclami possano sollevare questioni relative alle fasi del procedimento elettorale preparatorio. Inoltre anche le norme del Regolamento del Senato (e quelle della Camera) fanno riferimento alla »verificazione delle elezioni« in genere, senza limitazioni circa le fasi delle operazioni elettorali. Infine la Corte di Cassazione con la decisione n. 2036 del 31 luglio 1967, ha stabilito che la tutela dei diritti pubblici soggettivi all'acquisizione del mandato politico è affidata esclusiva-

tivo, si evince, a suo avviso, dalle fonti normative – e precisamente dall'articolo 66 Cost., dall'articolo 87, primo comma del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 (applicabile anche al Senato) e dall'articolo 7, lettera b) del Regolamento del Senato – che sono soggetti al giudizio delle Camere soltanto i componenti effettivi o potenziali delle Camere stesse, intendendosi per componenti potenziali i candidati che abbiano partecipato alle elezioni e abbiano riportato voti secondo l'ordine di graduatoria. Sotto il profilo oggettivo, sottolinea che l'articolo 87 della legge elettorale stabilisce che le Camere pronunciano giudizio definitivo su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni o agli uffici di livello superiore o eventualmente alle Segreterie delle Camere stesse, il che presuppone, a suo giudizio, che le proteste che la Giunta può esaminare sono soltanto quelle attinenti alle operazioni elettorali in senso stretto e non anche quelle relative al procedimento elettorale preparatorio e cioè alla fase anteriore alle operazioni stesse. Dopo aver citato i primi due commi dell'art. 88 della legge elettorale politica del 1919 (r.d. 2.9.1919, n. 1495) e dell'art. 87 del T.U. elettorale del 1957, sottolinea il fatto che la vigente legge elettorale non prevede (contrariamente alla legge elettorale amministrativa) la possibilità che siano tenute elezioni suppletive in caso di annullamento di elezioni» (4). Ma tale proposta (tendente ad affermare che la Giunta non fosse competente a decidere sul ricorso, concernente le fasi del procedimento elettorale preparatorio relative alla presentazione ed accettazione delle candidature) fu respinta, dopo prova e controprova, e nella seduta successiva la Giunta esaminò nel merito il ricorso e lo respinse.

La relazione sul ricorso dell'Associazione Rinnovamento (Seduta del 24 giugno 1992) ancora difendeva l'estensione del giudizio della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari alla fase preparatoria della consultazione elettorale, in particolare alle questioni relative all'ammissione delle candidature, è stato dibattuto fin dalla prime legislature; ma lo faceva dando conto delle esitazioni iniziali della giurisprudenza della Giunta. Ma nella XIII Legislatura (Seduta del 22 aprile 1999) in Giunta del Senato viene per la prima volta osservato che s'era andata affermando una giurisprudenza restrittiva, a partire dalla seduta del 9 ottobre 1996 della Giunta delle elezioni della Camera, che ritenne «al di fuori, naturalmente, da ipotesi di broglio o di dolo» che fossero «escluse dall'ambito di competenza della Giunta le questioni inerenti la riconsolazione di liste e candidature operate dagli organi elettorali, dal momento che il vizio dedotto riguarda un momento della fase preliminare del procedimento elettorale rimesso alla cognizione di organi appositi, e i cui effetti non hanno rilievo nella successiva fase della rotazione, se non sulla base di argomentazioni

mente alle Camere, escludendo quindi la competenza del giudice ordinario sull'operato degli uffici elettorali, da qualificare come organi delle future Camere e non già come organi amministrativi».

(4) Dal processo verbale della seduta 29 gennaio 1969 della Giunta delle elezioni del Senato.

ipotetiche *in facto* o di considerazioni di mera legittimità riguardanti il procedimento». Mentre il 22 aprile tale osservazione della diversa prassi Camera avveniva solo *ad opponendum* («se la Camera dei deputati non ritiene che, a norma dell'articolo 66 della Costituzione – che affida a ciascuna Camera la verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti – il suo sindacato si estenda alle questioni attinenti alle candidature – il Senato ha invece, in base alla sua giurisprudenza, un orientamento meno rigido in materia», perché di fatto la Giunta si pronuncia sul ricorso avente ad oggetto una questione di candidature), nella seduta del 21 settembre 1999, anche la Giunta del Senato scelse di uniformarsi alla giurisprudenza restrittiva, affermando che la competenza degli organi parlamentari non si estende ai ricorsi afferenti la presentazione delle candidature: «è assai dubbio che la competenza degli organi parlamentari si estenda ai ricorsi afferenti la presentazione delle candidature, essendo nella medesima materia previsti dalla legge elettorale una serie di rimedi e di meccanismi di impugnazione» (XIII Legislatura – Seduta del 21 settembre 1999).

I due filoni confluiscono proprio nel caso all'esame: la citata sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 6 aprile 2006, n. 8118, che ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, così come di qualsiasi altro organo giurisdizionale, su un ricorso avverso l'esclusione della lista in questione con l'atto sottoposto alla Giunta dal signor Castrogiovanni. Benché la pronuncia non riguardi la regione per la quale qui si riferisce, essa ha elementi sia soggettivi (il ricorrente) che oggettivi (il *petitum*) di analogia con il ricorso Castrogiovanni, attenendo ad una delle molteplici ricusazioni della lista FIPU Pensionati uniti operata dagli uffici elettorali circoscrizionali per il Senato e confermata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale.

Sul tema è intervenuta anche una recente ordinanza della Corte costituzionale, 23 marzo 2006, n. 117. Chiamato a decidere circa l'ammissibilità di un conflitto di attribuzioni sollevato da una lista al fine di sostenere la sussistenza della giurisdizione amministrativa avverso le contrarie decisioni del Tar Lazio ed una pronuncia della Presidenza della Giunta per elezioni della Camera dei deputati (definito «quale organo avente natura giurisdizionale»), il giudice costituzionale ha decisamente affermato che non gli compete risolvere i conflitti di giurisdizione e che siffatto profilo è assorbente rispetto ad ogni altro, compreso quello relativo alla legittimazione attiva a proporre conflitto tra poteri dello Stato. In proposito, come si è detto, tra gli atti impugnati vi era anche la comunicazione del Presidente della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati del 20 marzo 2006 in cui, innanzi ai ricorsi promossi dalla FIPU Pensionati italiani e dai Consumatori Codacons-Democrazia cristiana per ottenere la riammissione della lista alla competizione elettorale del 9 e 10 aprile 2006: essa da un lato dichiarava che la materia dei ricorsi concerneva materia che esulava del tutto dalla competenza della Giunta delle elezioni della corrente legislatura («le cui funzioni sono evidentemente finalizzate alla sola verifica dei poteri per le elezioni politiche del 2001»), dall'altro lato faceva salve

tutte le «determinazioni che, ove investita della questione, volesse assumere la Giunta delle elezioni della prossima legislatura».

Non si è però trattato del primo indizio di un ritorno alla giurisprudenza parlamentare estensiva, secondo la quale si ammette (seppur implicitamente) la propria competenza a giudicare sui reclami presentati contro atti preparatori del procedimento elettorale (*in primis* l'ammissione o l'esclusione delle liste elettorali dalla competizione, disposta dagli Uffici elettorali): in questa legislatura alla Camera è stata dichiarata l'inammissibilità, invece di procedere alla reiezione nel merito, di reclami presentati avverso l'esclusione di una lista dalla candidatura nelle elezioni politiche (*ex multis* decisioni della Giunta Camera del 13 dicembre 2006 sui ricorsi Commercio e Codacons in Emilia Romagna). Si è sostenuto che «avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio (e in particolare quelli concernenti la ricusazione di liste o candidati) è, infatti, previsto un sistema di tutele che trova la sua compiuta disciplina negli articoli 22 e 23 del testo unico n. 361 del 1957 (...). Del resto, le citate disposizioni del testo unico n. 361 del 1957 prevedono la possibilità di riesame, entro ristretti termini temporali, delle ricusazioni di liste o candidati da parte dello stesso Ufficio centrale circoscrizionale e di impugnazione dei provvedimenti di ricusazione di liste o singole candidature dinanzi all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, secondo una procedura di urgenza giustificata dalla necessità di una definitiva composizione delle liste e delle candidature tale da consentire un sollecito prosieguo del procedimento elettorale, in merito alla quale potrebbe semmai ravvisarsi l'opportunità di un intervento legislativo volto a potenziare i momenti di contenziosità giurisdizionale antecedenti allo svolgimento delle elezioni. La competenza della Camera a pronunciare giudizio definitivo, ai sensi dell'articolo 87 del testo unico n. 361 del 1957, sui ricorsi e reclami presentati, ivi compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, deve invece ritenersi sussistente solo in quanto sia finalizzata alla verifica dei titoli di ammissione degli eletti: nel senso che la Camera può e deve conoscere tutto il procedimento elettorale, ivi compresa la fase precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo (potendo, dunque, sindacare la validità dei provvedimenti di ammissione di liste o candidati ma non di quelli di ricusazione), restando estranea alle finalità istituzionali dell'organo parlamentare la valutazione di mera legalità degli atti privi di rilevanza sulla verifica dei titoli di ammissione dei deputati proclamati, ed essendo apprestate specifiche forme di tutela per i casi di ricusazione di contrassegni o eliminazione di liste o candidati. La verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude per definizione che nella stessa possa ritenersi ricompreso anche il controllo sulle posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali (singoli o intere liste) non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale. I vizi dedotti nei ricorsi di Roberto Mario Sergio Commercio e della lista Consumatori c.o.d.a.cons. – democrazia cristiana riguardano, invece, un momento della fase preliminare del procedimento elettorale (il deposito delle liste e il controllo sulla loro regolare presentazione e composizione) ri-

messo alla cognizione di organi appositi, e i cui effetti non hanno rilievo nella successiva fase della votazione, se non sulla base di argomentazioni ipotetiche in fatto o di considerazioni di mera legittimità riguardanti il procedimento che in nessuna misura incidono sui titoli di ammissione degli eletti e che, per tali ragioni, esulano del tutto dalle competenze della Giunta delle elezioni. Ad ulteriore motivazione del difetto assoluto di competenza della Giunta su ricorsi quali quelli in esame, valga, inoltre, la considerazione che, se la Giunta ritenesse, al contrario, di poter esaminare nel merito un ricorso avverso la riconsiderazione di una lista o di un singolo candidato, dovrebbe conseguentemente ammettere la possibilità di un suo accoglimento; dal che tuttavia non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili) se non quella – palesemente estranea alle finalità proprie della verifica dei poteri – di provocare la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema, attualmente vigente per la Camera, di calcolo e assegnazione dei seggi unificato a livello nazionale – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con propri candidati» (resoconto Giunta Camera del 13 dicembre 2006).

Sebbene si dica che il giudicato di rieiezione sia reso necessitato dalla impossibilità di irrogare una sanzione in esito all'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione (non essendo più neanche previste le elezioni suppletive, sempre ammesso che a tale istituto si sarebbe potuto far riferimento per la diversa fattispecie in questione), i sostenitori della tesi estensiva la ritengono fondata sul grave *vulnus* che riceverebbe – in caso contrario – la possibilità di richiedere tutela giurisdizionale, pure prevista dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La chiave per risolvere la questione può rinvenirsi nella per ora isolata giurisprudenza del Tar Catania, 22 aprile 2006, n. 629. Per il Tar Catania non solo l'art. 66 Cost. non conterrebbe nessun esplicito riferimento alle operazioni elettorali e meno che mai alla fase preliminare delle stesse, ma vi sarebbe un esplicito riparto delle competenze, tra l'Ufficio centrale nazionale (al quale sarebbe riservato il giudizio sull'ammissione delle liste ex artt. 22 e 23) e le Camere, chiamate a pronunciarsi sui reclami (e non sui ricorsi) che caratterizzerebbero, anche per l'espressa terminologia utilizzata, soltanto la fase di scrutinio. La sentenza ha poi espresso, in ordine alla natura dell'Ufficio centrale nazionale, la chiara preferenza «che si tratti di una sezione specializzata del G.O. chiamata a pronunciarsi, per utilizzare la condivisibile terminologia adoperata di recente dalla Giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 8119/06, cit.), su «posizioni giuridiche fondamentali che hanno rilievo» . . . nella «fase preparatoria delle elezioni (così il titolo III del T.U. sulle elezioni)». A questo proposito l'accostamento più immediato è stato con l'Ufficio centrale per il referendum, sempre istituito presso la Corte di Cassazione dalla l. n. 352 del 1970, e cui la

dottrina prevalente riconosce natura giurisdizionale. La fase di ammissione delle liste e delle candidature sarebbe propria ed esclusiva dell'Ufficio centrale nazionale, il cui giudizio apparirebbe dal vigente sistema «configura[to], implicitamente ma sicuramente, quale atto conclusivo espressivo di una funzione giurisdizionale», di modo che, «anche a non voler accedere alla tesi della [sua] funzione paragiurisdizionale ed atipica, ... emerg[e] la possibilità di considerare lo stesso quale sezione specializzata del G.O., secondo i dettami dell'articolo 102 Cost.» (su cui Agatino Carriola, L'ammissione delle liste elettorali alla ricerca di un giudice: l'art. 66 Cost. alla prova del giusto processo. Nota a commento di Tar Catania, 22 aprile 2006, n. 629, in www.giustizia-amministrativa.it). Risulterebbe così esclusa la configurabilità di un vuoto di tutela ed il conseguente difetto assoluto di giurisdizione, anche a voler concludere per il mantenimento in Senato della giurisprudenza restrittiva affermatasi nella XIII Legislatura.

La tesi in questione risolve anche l'aporia nella quale si dibatte da sempre la tesi estensiva: se l'annullamento delle elezioni «per la elezione del Senato della Repubblica per la regione Abruzzo perché illegittimamente si è impedita la partecipazione della lista» è impossibile ad elezioni avvenute, ciò è perché con l'attuale sistema elettorale (in cui non esiste più l'istituto delle elezioni suppletive) l'unica vera sanzione sarebbe quella di far seguire, alla decadenza dei loro attuali detentori dai seggi contestati, il mancato subentro dei primi dei non eletti, mantenendo vacanti i seggi di un'intera regione della Camera alta, alla quale si estenderebbe quindi una discutibilissima prassi affermatasi nella scorsa Legislatura alla Camera dei deputati.

Non potendosi ritenere applicabile alla fattispecie l'istituto dell'annullamento in via parziale, resta il problema di quale effetto possa avere la richiesta subordinata del ricorrente di «annullare le decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale perché infondate in fatto e in diritto, con la riammissione quindi della lista FIPU Pensionati uniti alla competizione elettorale del Senato della Repubblica del 9-10 aprile 2006», quando queste elezioni hanno già avuto luogo. Resta nei fatti, più che la «ripetizione delle elezioni nella regione riguardata dal presente ricorso», concretamente operabile solo la «pronuncia sul diritto al risarcimento del danno, fino a questo momento subito dalla ricorrente»: ma questa è la classica materia da giurisdizione ordinaria, che solo impropriamente si può riportare sotto l'alveo della giurisdizione delle Camere in materia di verifica dei poteri.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 31 luglio 2008

31^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna accompagnato dal Capo di Gabinetto, consigliere Simonetta Matone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro per le pari opportunità sui relativi indirizzi programmatici**

Il PRESIDENTE porge un saluto di benvenuto al Ministro per le pari opportunità e la invita a esporre le linee programmatiche in materia.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA illustra i contenuti delle politiche del Governo in materia di promozione delle pari opportunità, soffermandosi anzitutto sulle iniziative già assunte per l'introduzione del reato di atti persecutori (*stalking*) e per rafforzare la lotta alla violenza sessuale; in proposito esprime soddisfazione per il ripristino, in sede di conversione in legge del decreto n. 93 del 2008, del fondo destinato a sostenere le politiche antiviolenza.

Inoltre, preannuncia l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza e sottolinea il rilievo dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia, la cui funzione è apprezzata anche a livello internazionale.

Prospetta, quindi, l'opportunità di contrastare con maggiore energia il fenomeno della prostituzione, soprattutto quella minorile, e il suo sfruttamento, e di favorire la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, anche attraverso politiche socio-educative per l'infanzia (ad esempio una diffusione capillare degli asili nido) e una maggiore tutela della maternità.

Ricorda anche la necessità di recepire le norme comunitarie dirette a promuovere la parità di trattamento nel mercato del lavoro: in proposito, rileva il grave ritardo rispetto ad altri Paesi europei, che si accompagna a una scarsissima presenza delle donne nelle istituzioni.

Rammenta anche le iniziative per promuovere la salute femminile e per il riordino degli organismi di parità istituiti presso enti e istituzioni. A tale riguardo, condivide l'opportunità di prevedere che le politiche dello Stato, delle Regioni e degli enti locali siano valutate anche in base a un bilancio di genere.

Infine, ricorda le azioni per le pari opportunità delle persone con disabilità, contro le discriminazioni per motivi di orientamento sessuale e quelle fondate sulla razza o sull'origine etnica.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) rileva numerosi elementi di convergenza tra gli orientamenti della sua parte politica in materia di pari opportunità e l'esposizione del Ministro. In particolare condivide l'introduzione del reato di *stalking* e il rafforzamento delle norme contro la violenza sulle donne. Giudica positivamente anche le iniziative contro la pedofilia e la prostituzione minorile; in proposito, considerato che si tratta di un fenomeno ormai invasivo, ritiene che si dovrebbe prevedere l'inescusabilità dell'ignoranza circa l'età della persona che fornisce le prestazioni sessuali.

In materia di lavoro femminile, ribadisce l'esigenza di migliorare la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, assicurando il riequilibrio dei carichi di lavoro, anche con l'introduzione del congedo paterno obbligatorio e il rafforzamento dei servizi educativi e alla persona.

Ciò premesso, osserva che il decreto-legge n. 112, che il Senato sta esaminando per la conversione in legge, determina un complessivo arretramento per quanto riguarda la parità fra i generi e molte delle disposizioni in esso contenute sarebbero censurate se fosse in vigore l'obbligo di valutare gli impatti di genere; in particolare, la mancata conferma del credito d'imposta per l'occupazione delle donne nel Mezzogiorno, la detassazione del lavoro straordinario che, a suo avviso, approfondirà la disparità salariale, e la reintroduzione del *ticket* per l'acquisto del vaccino per prevenire i tumori all'utero.

Conclude, rilevando che l'esposizione del Ministro è carente per quanto riguarda gli istituti di democrazia paritaria: a tale riguardo, auspica che il principio di pari opportunità informi il disegno di legge di riforma del sistema di elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, in modo da consentire l'elezione di un maggior numero di donne.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) sottolinea l'impegno del ministro Maria Rosaria Carfagna ai fini di una rottura del retaggio culturale che impedisce le pari opportunità sia nel lavoro che nella vita politica. Segnala l'urgenza di conseguire l'obiettivo di Lisbona, cioè un tasso di occupazione del 60 per cento delle donne, che farebbe conseguire al Paese un guadagno in termini di PIL, soprattutto nel Mezzogiorno, nonché di superare la sperequazione, indegna per un Paese civile, fra le retribuzioni degli uomini e delle donne.

Condivide l'opportunità di rafforzare il sistema dei congedi parentali, tutelando la progressione in carriera delle donne al momento del rientro in azienda, e invita a promuovere la medicina di genere nelle Università.

Replicando alla senatrice Franco, ricorda che la Corte dei conti aveva eccepito la mancata copertura finanziaria delle agevolazioni per l'acquisto del vaccino contro il papilloma, che non solo dovrà essere confermato ma anche esteso alle classi di età delle donne dai 12 ai 20 anni.

Infine, invita il Ministro a indicare le iniziative per promuovere per una maggiore partecipazione delle donne alla vita democratica del Paese, tenendo conto che l'Italia, sotto questo profilo, si trova in una condizione particolarmente arretrata.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ritiene che in Parlamento possa determinarsi un consenso trasversale sulle linee programmatiche esposte dal Ministro, ma rileva che i recenti provvedimenti adottati dal Governo determinino effetti discriminatori, in particolare per l'occupazione delle donne, trascurando il fatto che proprio l'ingresso di un maggior numero di donne nel mercato del lavoro avrebbe effetti positivi sulla crescita economica.

Invita inoltre il Ministro ad adoperarsi affinché nel progetto di riforma della legge elettorale per il Parlamento europeo si preveda l'espressione di preferenze per candidati di genere diverso.

Il senatore CECCANTI (*PD*) sottolinea l'opportunità di prevedere che il mancato rispetto del tetto massimo del 60 per cento per ciascuno dei generi per le candidature al Parlamento europeo sia sanzionato non con una multa ma con l'inammissibilità della lista. Inoltre, invita il Ministro a indicare i termini per un tempestivo recepimento della direttiva europea sulla parità di trattamento di donne e uomini nel mercato del lavoro, tenuto conto che nella scorsa legislatura uno schema di decreto legislativo attuativo della delega era stato già esaminato con esito positivo dalle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato.

Considerato che l'Assemblea del Senato ha già iniziato i propri lavori, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per le pari opportunità.

Conviene la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

Giovedì 31 luglio 2008

17^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(166) RAMPONI. – *Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa*

(544) COSTA. – *Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso e rinviato nella seduta antimeridiana del 16 luglio scorso.

Il presidente CANTONI avverte che è pervenuto il parere della 2^a Commissione, favorevole con osservazione, mentre la 1^a Commissione aveva in precedenza trasmesso il proprio parere, favorevole con condizioni e osservazione sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

Avverte inoltre che la 5^a Commissione, chiamata a esprimersi sul testo e sugli emendamenti in sede consultiva, ne ha sospeso l'esame, convenendo, lo scorso 25 luglio, con la proposta del presidente Azzollini di richiedere al Governo la presentazione di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri recati dal disegno di legge.

Sottolinea quindi l'opportunità di far sì che il Governo predisponga sollecitamente tale relazione.

Il sottosegretario COSSIGA assicura che si farà interprete di tale esigenza con gli uffici competenti alla predisposizione degli elementi conoscitivi richiesti dalla 5^a Commissione.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) rileva come, con la richiesta formulata dalla 5^a Commissione, si sia venuta a determinare una situazione di stallo che rischia di protrarsi indefinitamente. In tale contesto, ritiene come debba valutarsi da parte della Commissione la possibilità di introdurre nel testo del disegno di legge un diverso meccanismo di spesa, che rechi un limite massimo per le anticipazioni previste dal disegno di legge n. 166.

Il senatore SERRA (*PD*) manifesta piena adesione alle considerazioni testé svolte dal senatore Ramponi.

Il senatore SCARABOSIO (*PdL*) rileva come, trattandosi di anticipazioni sull'indennità di liquidazione di fine servizio, a valere quindi su accantonamenti già effettuati in capo ai dipendenti interessati, il provvedimento non dia a suo avviso luogo a maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene pertanto che la Commissione debba valutare la possibilità di proseguire comunque l'*iter* del disegno di legge.

Il PRESIDENTE fa presente che le somme maturate dai pubblici dipendenti a valere sul trattamento di liquidazione di fine servizio non hanno in realtà un riscontro materiale nella predisposizione di specifici accantonamenti, e che pertanto le anticipazioni previste dal disegno di legge n. 166 determinano effettivamente maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che come tali sono oggetto di valutazione da parte della 5^a Commissione.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) si associa alle considerazioni precedentemente svolte dal senatore Scarabosio, sottolineando come la quota maturata sull'indennità di liquidazione di fine servizio debba essere considerata a disposizione dei dipendenti.

Il PRESIDENTE nel ribadire l'auspicio di una pronta predisposizione da parte del Governo della relazione tecnica, fa presente che, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, ove permangano condizioni di stallo nell'esame del provvedimento, potrà essere eventualmente valutata la possibilità di individuare soluzioni alternative per ciò che attiene al meccanismo di erogazione delle anticipazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(152) RAMPONI. – Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate

– e petizione n. 16 ad esso attinente

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 152, congiunzione con la petizione n. 16 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 luglio scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che nella seduta del 16 luglio scorso la Commissione ha convenuto di effettuare alcune audizioni sulle problematiche sottese al disegno di legge.

È stata nella stessa materia assegnata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del Regolamento, una petizione, la n. 16, che, in ragione dell'attinenza al disegno di legge n. 152, verrà esaminata congiuntamente al disegno di legge stesso.

Prende atto la Commissione.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), con riferimento al richiamo precedentemente effettuato dal Presidente alla scelta di effettuare alcune audizioni in merito al disegno di legge in titolo, rileva come utili elementi conoscitivi possano essere desunti in proposito dall'esame dei documenti consegnati ieri dai rappresentanti dei COCER nel corso della loro audizione svoltasi presso la Sala del Mappamondo della Camera dei deputati davanti all'Ufficio di Presidenza, allargato ai Capigruppo, della Commissione difesa del Senato e all'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(161) RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare

– e petizione n. 15 ad esso attinente

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 161, congiunzione con la petizione n. 15 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 luglio scorso.

Il presidente CANTONI rammenta che nella seduta del 16 luglio scorso il provvedimento è stato illustrato dal relatore, il quale ha prospettato l'opportunità di procedere a specifiche audizioni e che, su proposta dei senatori Scanu e Caforio, si è convenuto di riprendere l'esame successivamente all'assegnazione dei disegni di legge preannunziati nella stessa materia dal Gruppo PD.

È stata nella stessa materia assegnata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del Regolamento, una petizione, la n. 15.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del Regolamento, all'esame del disegno di legge n. 161 è congiunto l'esame della petizione n. 15, in considerazione dell'attinenza per materia.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI informa la Commissione in ordine a due incontri effettuati nei giorni scorsi nell'ambito di un giro d'orizzonte con i vertici delle Forze armate, che si augura di poter concludere quanto prima, dopo la sospensione estiva dei lavori.

Il primo, svoltosi il 24 luglio scorso presso il «Palazzo Esercito», ha avuto come interlocutore il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Fabrizio Castagnetti, mentre nella giornata di ieri vi è stato, presso il Comando in Capo della Squadra Navale, l'incontro con il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Paolo La Rosa e il Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Giuseppe Lertora.

Al termine dei due incontri, che hanno compreso anche un *briefing* sulle problematiche operative dell'Esercito e, rispettivamente, della Marina militare, ha espresso ai Capi di Stato Maggiore e agli altri alti Ufficiali intervenuti il vivo apprezzamento, anche a nome della Commissione difesa, per l'altissima professionalità e la dedizione al dovere con le quali le Forze armate fanno fronte ogni giorno alla missione al servizio della Patria.

Preannunzia inoltre che, alla ripresa dopo la sospensione estiva, sarà promossa la realizzazione di una visita della Commissione alle due strutture presso le quali egli ha realizzato gli incontri testé ricordati.

Avverte poi che la ripresa dei lavori della Commissione, salvo esigenze sopravvenienti, avrà luogo in coincidenza con la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 31 luglio 2008

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 11,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente AZZOLLINI fa presente che nella seduta notturna di ieri il Governo ha espresso erroneamente avviso contrario sull'ordine del giorno G/949/130/5.

Il sottosegretario VEGAS dichiara che l'orientamento del Governo sull'ordine del giorno citato è modificato ed è accoglibile come raccomandazione senza riguardo ai tempi dell'impegno rivolto al Governo.

Il senatore MORANDO (PD) prende atto del mutamento dell'orientamento del Governo che tuttavia non modifica quanto verificatosi nella seduta notturna di ieri.

La senatrice BONFRISCO (PdL) fa presente che la vicenda dimostra la necessità di porre una maggiore attenzione all'esame degli ordini del giorno da parte del Governo e degli altri parlamentari.

Il presidente AZZOLLINI dichiara quindi che il Governo ha modificato l'orientamento sull'ordine del giorno G949/130/5, manifestando l'intenzione di accoglierlo come raccomandazione nel senso specificato dal sottosegretario Vegas.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 31 luglio 2008

24^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di direttiva per l'anno 2008 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 17)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ringrazia i membri dell'opposizione per aver consentito di svolgere l'esame dell'atto in titolo, assicurando la presenza del numero legale.

Nel dibattito interviene il senatore RUSCONI (PD) il quale, nel condividere molte delle considerazioni espresse dal relatore, conviene in particolare che occorra assicurare maggiore rigore nella scuola, a partire dagli esami di maturità, in considerazione del valore legale del titolo di studio. In proposito, rammenta che nella scorsa legislatura la legge n. 1 del 2007 ha rappresentato un primo passo in questa direzione attraverso il ripristino delle commissioni miste e la drastica riduzione del fenomeno dei cosiddetti diplomifici, che a suo avviso non vanno accomunati alle scuole paritarie più serie.

Si sofferma quindi sugli obiettivi della legge n. 440 del 1997, che ha costituito la prima espressione concreta dell'autonomia scolastica, la quale nel corso degli anni pur avendo ampliato i propri ambiti di azione ha visto tuttavia ridurre le risorse a disposizione. Concorda dunque con le osserva-

zioni del relatore circa l'esigenza di una maggiore rispondenza alle finalità della legge onde evitare improprie derive rispetto agli scopi iniziali.

Lamenta inoltre la contrazione degli stanziamenti in favore del comparto e auspica che alla ripresa dopo la pausa estiva la Commissione possa esaminare provvedimenti che non contengano esclusivamente tagli di risorse sull'istruzione, dato che fino ad ora l'Esecutivo ha utilizzato il settore esclusivamente per prelievi di fondi.

Ciò premesso, ritiene peraltro che il parere dovrebbe essere negativo e annuncia che l'opposizione si batterà contro ogni misura che riduca gli stanziamenti agli ambiti del sapere. Reputa infatti opportuno avviare una discussione sulla scuola e sull'università utilizzando il percorso legittimo del disegno di legge, con l'impegno di riutilizzare i risparmi ottenuti nei medesimi comparti. Al riguardo, registra invece che, in contrasto con i continui proclami sulla valorizzazione del merito, i provvedimenti dell'Esecutivo vanno nell'opposta direzione, come dimostra a suo giudizio la limitata percentuale, pari al 30 per cento, delle economie di spesa restituita al settore.

Preannuncia infine fin d'ora il voto contrario del suo Gruppo.

Concluso il dibattito replica il relatore DE ECCHER (*PdL*) il quale, nell'illustrare uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto), ribadisce le riserve già manifestate nella relazione introduttiva e sollecita una seria riflessione su un atto che manca a suo avviso di attualità.

Per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di parere del relatore interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale ringrazia il relatore per le puntualizzazioni e l'approfondimento svolto. Ritiene infatti che le risorse per l'offerta formativa siano state fino ad oggi dirottate per interventi di diversa natura, non rispettando gli obiettivi originari. Occorre dunque ripartire dalle finalità iniziali, incrementando peraltro le relative risorse, oppure eliminare tale modalità di riparto, tanto più che si tratta di risorse dall'ammontare esiguo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 17

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, lo schema di direttiva per l'anno 2008 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti sulla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa per gli interventi perequativi,

rilevato criticamente come il testo proposto risulti sostanzialmente ripreso, presumibilmente per problemi di ordine temporale collegati all'insediamento del nuovo Governo, da quello licenziato lo scorso anno con la semplice sostituzione, tendenzialmente poco significativa, di alcuni importi,

preso atto che la cifra complessiva messa a disposizione passa da 185.895.533 euro a 179.395.275 euro, con una lieve flessione certamente compatibile con il quadro di contenimento della spesa pubblica che la manovra economica del momento impone,

registrato con rammarico che, fra gli interventi previsti, non compaiono:

– la promozione dell'insegnamento delle lingue straniere, che pure era stata a suo tempo individuata dalla legge n. 440 tra gli obiettivi prioritari;

– indirizzi adeguatamente motivati per il superamento del disagio giovanile, inteso non tanto nelle forme estreme di emarginazione e disadattamento quanto come fenomeno diffuso di insoddisfazione generalizzata collegato all'assenza di valori di riferimento, senso di appartenenza e modelli comportamentali in grado di determinare apprezzamento e giusto spirito imitativo,

– attività preliminare e propedeutica di insegnamento della lingua italiana per gli studenti extracomunitari di recente immigrazione,

sottolineata l'assoluta esigenza delle iniziative previste nel campo della cosiddetta alternanza scuola-lavoro, da valorizzare nella dimensione sia educativa che formativa in quanto potenzialmente in grado di motivare quel significativo numero di giovani di qualità, che non riescono a sopportare la tempistica dell'impegno scolastico,

manifestata qualche perplessità sulle misure relative alla valutazione dei progetti, dei dirigenti scolastici e dei processi cosiddetti innovativi, alla luce della progressiva dequalificazione, unanimemente ricono-

sciuta e nel contempo in qualche modo certificata, dell'intero sistema scolastico,

giudicato positivamente l'incremento da 30 a 32 milioni di euro per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione del cosiddetto biennio *post* qualifica,

rilevata l'esigenza di rafforzare le misure dirette all'orientamento alle professioni e alla diffusione della cultura scientifica,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si ritiene che i 18 milioni di euro destinati all'aggiornamento dei docenti debbano essere gestiti con maggiore rigore e con modalità strettamente ancorate alle discipline di riferimento e alle metodologie di insegnamento;

2) si sollecita a condurre il progetto per la promozione della lettura nel rispetto di tutti i filoni culturali senza discriminazioni di sorta, tanto più se le risorse sono indirizzate anche al potenziamento delle biblioteche scolastiche;

3) con riferimento ai 4 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, si rileva che l'assenza di ogni forma di selezione ha progressivamente determinato un livellamento verso il basso spesso con la mortificazione delle intelligenze più vive e potenzialmente utili, ove pienamente valorizzate, per l'intera comunità;

4) si raccomanda di utilizzare personale altamente qualificato per il potenziamento dell'attività motoria nella scuola primaria, fondamentale per superare i vizi di postura che proprio in quella fase vengono assunti;

5) si invita a far rientrare i progetti sulla cultura della legalità e soprattutto sull'educazione alla cittadinanza attiva nel contesto dell'educazione civica, che da sempre figura tra le materie curricolari. Al riguardo, la Commissione evidenzia la necessità di mantenere la centralità delle discipline tradizionali, evitando che l'eccessivo ricorso a progetti, iniziative e manifestazioni ne limiti gli spazi e impedisca di fatto il rispetto dei programmi e le indispensabili acquisizioni di base;

6) si suggerisce un miglioramento del piano di utilizzazione del personale specializzato a disposizione per l'integrazione degli alunni in situazione di *handicap*, alla luce di alcune disfunzioni registrate nel passato;

7) si richiede che il prossimo anno la direttiva presenti quelle modificazioni, integrazioni e soprattutto specificazioni in grado di esprimere chiaramente gli indirizzi innovativi necessari per frenare e gradualmente invertire il processo di dequalificazione culturale, ma anche etico, dell'intero sistema dell'istruzione e della formazione, da troppo tempo tollerato e se non direttamente alimentato.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 31 luglio 2008

30^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (n. 3)

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GRILLO dà lettura della proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto). In relazione al programma in esame ed ai fini del parere da rendere, giudica opportuno dare brevemente conto dell'incontro cui ha partecipato, che si è svolto a Parigi il 10 luglio scorso, organizzato dalla Presidenza francese, con la partecipazione dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali dei 27 paesi membri dell'Unione europea, nel corso del quale è stato affrontato il tema del rilancio delle infrastrutture in un quadro di sviluppo economico sostenibile. Ricorda che per la costruzione delle reti TEN sono stati ipotizzati investimenti per 287 miliardi di euro, rispetto ai quali sono soltanto 8 quelli finanziati dall'Unione europea, con un divario quindi notevole rispetto al fabbisogno necessario. Riferisce inoltre che nel corso della riunione si è deciso sia di istituzionalizzare l'incontro, prevedendosi che lo stesso abbia luogo con cadenza annuale, sia di approvare un documento nel quale è stata affermata l'esigenza di riservare particolare attenzione alla tutela dell'ambiente nella materia dei trasporti e delle infrastrutture. Circa le indicazioni espresse dalla Presidenza di turno, fa presente che non sono state formulate proposte specifiche sulle azioni

da intraprendere per colmare il divario esistente tra le risorse disponibili e quelle che invece sarebbero necessarie per la costruzione delle reti TEN, anche se è ipotizzabile che la Presidenza francese, preso atto del mutato contesto socio-economico attuale rispetto al 1992, possa muoversi nella direzione di proporre il superamento del rigoroso rispetto dei parametri di Maastricht nel rapporto che deve esistere tra *deficit* e PIL per quella parte di risorse nazionali destinate alla costruzione delle infrastrutture di interesse europeo.

Con l'occasione invita ad una riflessione per verificare la possibilità di promuovere il ricorso a soluzioni innovative per il reperimento delle necessarie risorse da destinare alle realizzazioni infrastrutturali europee. In termini generali si potrebbero prospettare tre ipotesi, e precisamente l'imposizione da parte dell'Unione europea di nuove imposte il cui gettito andrebbe destinato per il perseguimento delle predette finalità, l'emissione di prestiti obbligazionari (*eurobonds*), volti a reperire sul mercato le necessarie risorse, e ancora l'esclusione dal rispetto dei parametri di Maastricht per quella parte del debito pubblico destinato al finanziamento delle reti TEN.

Giudica quindi inadeguata una politica europea che non si faccia carico del problema del rilancio dell'economia limitandosi alla lotta all'inflazione ed alla tutela della moneta. Ricorda come in Italia le politiche svolte a partire dagli anni Sessanta si siano caratterizzate per un utilizzo proficuo di risorse pubbliche, sia pure con conseguente crescita del deficit, per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali che hanno permesso un significativo sviluppo del Paese.

Riferendosi quindi alla proposta di parere predisposta dal relatore invita a considerare nella stessa, non soltanto il corridoio 5, ma tutte le reti europee che sono di interesse per l'Italia. Ritiene altresì opportuno che nel parere vi sia un riferimento alla necessità di promuovere l'individuazione di soluzioni innovative, anche con proposte concrete quali quelle indicate.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) condivide la proposta del Presidente di integrare il parere, in particolare estendendo il riferimento a tutti i corridoi di interesse nazionale. Condivide altresì l'opportunità di dare impulso alla individuazione di nuovi strumenti per il reperimento delle risorse che sono necessarie al rilancio delle infrastrutture europee, aspetto questo in relazione al quale si valuterà la credibilità delle politiche europee.

Con riferimento alle proposte ipotizzate dal Presidente, anche alla luce delle politiche nazionali di riduzione del carico fiscale e del debito pubblico, manifesta qualche perplessità in ordine all'opportunità di inserire nel parere l'indicazione circa l'attivazione di nuovi tributi europei ed il ricorso all'emissione di *eurobonds*.

Con l'occasione auspica, anche in vista dell'appuntamento elettorale europeo, lo svolgimento di una più ampia riflessione sull'assetto istituzionale comunitario, anche nella direzione della promozione di configurazioni, per così dire, a geometria variabile, che consentano di superare la

situazione di stallo che deriva dalla necessità di acquisire il consenso unanime di tutti gli stati membri per l'approvazione delle riforme istituzionali. Auspica altresì che nella distribuzione delle risorse comunitarie per le diverse politiche vi sia una maggiore attenzione all'impiego per le realizzazioni infrastrutturali.

Dopo aver ricordato che il debito pubblico nazionale è cresciuto soprattutto in conseguenza dell'incremento incontrollato della spesa corrente a partire dagli anni Ottanta, riferendosi alla proposta di parere predisposta dal relatore, concorda con la proposta del Presidente di modificarla, purché ci si limiti ad un generico riferimento alla opportunità di promuovere di soluzioni innovative per il finanziamento delle infrastrutture, eventualmente indicando anche l'esigenza di superare i limiti posti dai parametri del trattato di Maastricht per quella parte del *deficit* pubblico destinato al finanziamento della costruzione delle reti TEN.

Il senatore GALLO (*PdL*) condivide la proposta del Presidente circa l'opportunità di implementare gli strumenti volti a favorire l'acquisizione di risorse dedicate alla costruzione delle reti TEN, apprezzando in particolare la proposta di superare il limite del 3 per cento del rapporto debito/PIL in relazione all'impiego di risorse pubbliche volte allo sviluppo infrastrutturale. Giudica insoddisfacenti le attuali politiche dell'Unione europea, che appaiono mirate al solo perseguimento del pur condivisibile obiettivo del raggiungimento del pareggio dei bilanci nazionali. Si tratta di una logica che, ove non accompagnata con l'adozione di altre misure, non è certo in grado di stimolare l'economia e gli investimenti.

Il relatore, senatore MURA (*LNP*), si dichiara favorevole all'accogliimento delle proposte di integrazione del parere espresse, a proposito dell'estensione dell'indicazione a tutti i corridoi d'interesse nazionale. In ordine alla questione della promozione del ricorso a soluzioni innovative, appare preferibile limitarsi ad una indicazione generica che faccia al più riferimento all'esigenza di superamento dei parametri di Maastricht, come indicato nel corso della discussione. Modifica conseguentemente la sua proposta di parere.

Seguono brevi interventi dei senatori Marco FILIPPI (*PD*), del senatore GALLO (*PdL*) e del sottosegretario GIACHINO, che condividono l'opportunità che il parere contenga comunque un riferimento alla proposta di superare i limiti posti dai parametri del trattato di Maastricht in relazione alle spese per investimento.

Dopo che il Presidente ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni come modificata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto) è posta ai voti ed è approvata.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi la Commissione per l'ottimo lavoro fin qui svolto e formula a tutti i componenti i suoi migliori auguri per le vacanze estive.

La seduta termina alle ore 9,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 3

La 8^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, l'atto comunitario in oggetto

considerato che

- il programma, con riferimento alle reti transeuropee di trasporti, si limita ad esprimere la consapevolezza delle tre presidenze circa l'importanza delle reti, facendo altresì un generico rinvio all'esame della relazione della Commissione sull'attuazione degli orientamenti in materia;
- nel programma in titolo non si parla esplicitamente dei corridoi né tanto meno si fa accenno alla carenza di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione della rete TEN;
- il corridoio 5 è d'importanza vitale per l'Italia;

esprime parere favorevole osservando

che sarebbe necessario un intervento del Governo presso le presidenze di turno affinché esprimano posizioni più nette circa i tempi di realizzazione e le fonti di finanziamento per la realizzazione delle reti TEN ed in particolare per il corridoio 5.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 3**

La 8^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, l'atto comunitario in oggetto

considerato che

- il programma, con riferimento alle reti transeuropee di trasporti, si limita ad esprimere la consapevolezza delle tre presidenze circa l'importanza delle reti, facendo altresì un generico rinvio all'esame della relazione della Commissione sull'attuazione degli orientamenti in materia;
- nel programma in titolo non si parla esplicitamente dei corridoi né tanto meno si fa accenno alla carenza di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle reti TEN;
- per l'Italia sono di importanza vitale tanto il corridoio 5, quanto i corridoi 1 ed 8 ed il corridoio Genova-Rotterdam;

esprime parere favorevole osservando

- che sarebbe necessario un intervento del Governo presso le presidenze di turno affinché esprimano posizioni più nette circa i tempi di realizzazione e le fonti di finanziamento per la costruzione delle reti TEN;
- che occorre valutare la possibilità di ricorrere a soluzioni innovative per il finanziamento delle infrastrutture in questione, nonché di escludere dal rispetto dei parametri di Maastricht quella parte del deficit e del debito originati dallo stanziamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costruzione delle reti TEN.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 31 luglio 2008

19^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del professor Sergio Trevisanato a Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – Isfol (n. 15)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GIULIANO (*PdL*) osserva che il candidato, professor Sergio Trevisanato, possiede i requisiti necessari all'assolvimento delle funzioni connesse alla carica, che peraltro già sta rivestendo da un mandato. Per tale ragione invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole alla nomina.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, è quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole alla nomina.

Partecipano alla votazione i senatori: BIONDELLI (*PD*), BLAZINA (*PD*), CASTRO (*PdL*), FASANO (*PdL*), GHEDINI (*PD*), GIULIANO (*PdL*), LONGO (*PdL*), MARAVENTANO (*LNP*), MORRA (*PdL*), NERROZZI (*PD*), PASSONI (*PD*), PICHETTO FRATIN (*PdL*), PONTONE (*PdL*), ROILO (*PD*), TREU (*PD*) e VALLI (*LNP*).

La proposta risulta approvata con 9 voti favorevoli, 5 astensioni e 2 schede bianche.

La seduta termina alle ore 9,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 31 luglio 2008

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 14,35.**AFFARE ASSEGNATO***Sulle problematiche legate all'inclusione dei sottoprodotti delle distillerie tra le biomasse combustibili**

(Esame. Approvazione di risoluzione)

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra lo schema di risoluzione n. 1 avente l'obiettivo di sollecitare il Governo ad adottare le occorrenti iniziative affinché nell'ambito dei decreti attuativi previsti dalla legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 2007, sia chiarito che rientrano nella definizione delle biomasse combustibili anche i sottoprodotti delle distillerie, come vinacce esauste e biogas, che subiscano trattamenti di tipo meccanico-fisico, quali ad esempio il lavaggio con acqua e l'essiccazione. Nel ricordare altresì che tale intervento assume un carattere di urgenza, anche in considerazione dell'imminente avvio della campagna vendemmiale e che esso eviterebbe interpretazioni non uniformi dell'attuale dettato normativo a discapito del comparto produttivo vinicolo, rileva come, anche alla luce della normativa comunitaria in tema di rifiuti, appare opportuno ricondurre tale fattispecie nell'ambito dei sottoprodotti e non dei rifiuti che devono essere destinati in discarica.

Nell'auspicare un voto favorevole della Commissione, fa presente che lo schema di risoluzione illustrato dovrebbe essere integrato nel senso di ricordare nel considerato che la fattispecie di cui trattasi riguarda la produzione di sottoprodotti caratterizzati da elevato potere calorifero derivanti dalla trasformazione ad usi alimentari dell'uva e dell'oliva, la cui valorizzazione energetica all'interno del ciclo produttivo può rappresentare anche un'opportunità di efficienza avente valenza ambientale ed economica, e che problemi analoghi sono riscontrabili nel settore olivicolo per l'utilizzo dei sottoprodotti all'interno del ciclo produttivo, nonché nel senso di ri-

comprendere nell'oggetto del dispositivo, oltre ai prodotti menzionati, anche i prodotti derivanti dalla lavorazione delle olive, come noccioli e sansa.

Si apre il dibattito.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che il tema posto dallo schema di risoluzione non attiene tanto alla qualificazione di tali prodotti come materiali biodegradabili, quanto al fatto se gli stessi debbano essere definiti come rifiuti o come biomasse combustibili. Tale diversa qualificazione non mette in discussione il profilo della valorizzazione energetica, bensì il rispetto dei limiti di emissione degli impianti, limiti che risulterebbero più rigorosi nel caso in cui vinacce o prodotti derivanti dalla lavorazione delle olive fossero considerati rifiuti e non, come si sostiene nello schema di risoluzione, come biomasse.

In particolare, appare indiscutibile che la sollecitudine con la quale si richiede al Governo tale intervento normativo nasca da una precisa vicenda giudiziaria che interessa una nota distilleria siciliana, dopo che una recente sentenza del giudice amministrativo di quella regione ha affermato che i prodotti di lavorazione dell'uva sono da considerarsi rifiuti biodegradabili in quanto il loro procedimento non è esclusivamente meccanico, ma anche chimico-fisico. Pertanto, l'aspetto saliente della questione non è tanto quello di consentire la valorizzazione energetica di tali prodotti quanto il rispetto dei limiti di emissione.

Alla luce di tali argomentazioni, ritiene che il dispositivo dello schema di risoluzione presenti un contenuto ambiguo ed inaccettabile, in quanto esso permetterebbe a determinati impianti di poter operare senza l'osservanza dei limiti di emissione, in tal modo sovvertendo anche le decisioni adottate da organi della giustizia amministrativa.

Il senatore ORSI (*PdL*) dissente dalla ricostruzione sostenuta dal senatore Della Seta in quanto l'intervento richiesto al Governo consentirebbe la qualificazione dei residui di produzione dell'uva o delle olive come sottoprodotti e, quindi, permetterebbe la loro valorizzazione energetica all'interno dell'impianto produttivo, valorizzazione che non sarebbe possibile conseguire se tali sottoprodotti fossero ricompresi nella categoria dei rifiuti. Rispetto a queste considerazioni, il problema legato all'osservanza dei limiti di emissione degli impianti assume una diversa valenza che, ad esempio, potrebbe essere presa in considerazione anche nel momento in cui diventeranno effettive le procedure di autorizzazione integrata ambientale.

Ad avviso del senatore BRUNO (*PD*) lo schema di risoluzione avanzato dalla maggioranza si prefigge la finalità di salvaguardare gli interessi di determinate aziende a discapito degli interessi della cittadinanza. In tal senso, il dispositivo proposto è l'esempio di cosa la politica non dovrebbe mai fare.

Il presidente D'ALÌ, nel ricordare che l'intervento richiesto al Governo assume un carattere urgente in prossimità dell'avvio della stagione vendemmiale e che i decreti attuativi ricordati costituiscono un adempimento della legge finanziaria per il 2008, adempimento che non è stato possibile completare a causa dell'interruzione anticipata della precedente legislatura, rileva che i Dicasteri competenti su tale tematica, ossia quello dello sviluppo economico e quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, hanno convenuto sull'opportunità del dispositivo proposto. Non si tratta quindi di rovesciare le decisioni adottate dalla giustizia amministrativa, ma di sollecitare un intervento normativo di carattere generale, a sostegno di un così rilevante comparto produttivo.

La senatrice MAZZUCONI (PD) chiede se le biomasse combustibili abbiano diritto ai certificati verdi.

Si chiude quindi il dibattito.

Il relatore, senatore FLUTTERO (PdL), fa presente che l'articolo 183, comma 1, lettera p) del cosiddetto codice ambientale, decreto legislativo n. 152 del 2006, come successivamente modificato, stabilisce che i sottoprodotti devono rispondere a determinati requisiti, tra cui quelli merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di risoluzione n. 1, con le modifiche ed integrazioni indicate dal relatore.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO

1. FLUTTERO

La 13^a Commissione, territorio ambiente e beni ambientali,

premesso che,

la legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto una revisione totale della disciplina dei certificati verdi da fonti rinnovabili, finalizzata ad incentivare l’impiego di biomasse e sottoprodotti per uso energetico, rinviando, tra l’altro, ad uno o più decreti la definizione dei criteri per la destinazione delle biomasse combustibili di cui all’allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell’ambiente);

il citato allegato X include tra i combustibili ammessi il biogas ed il materiale di origine vegetale derivante dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;

l’individuazione dei criteri per la corretta qualificazione delle biomasse e del biogas quali combustibili deve necessariamente fare riferimento alla nozione di sottoprodotto, in particolare nella definizione del trattamento cui le stesse possono essere sottoposte al fine di non considerarle rifiuti;

l’articolo 183, comma 1, lettera p), del Codice dell’ambiente (come modificato dall’articolo 2, comma 20, del decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008) stabilisce che i sottoprodotti devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego deve essere certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) devono soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non devono essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) devono avere un valore economico di mercato;

con la Comunicazione della Commissione UE del 23 gennaio 2007 sui rifiuti e sottoprodotti sono state emanate delle linee guida a seguito delle sempre crescenti pressioni degli Stati membri volte ad ottenere una definizione comunitaria di sottoprodotto, in ragione dei numerosi problemi applicativi riscontrati nella nozione di rifiuto, soprattutto per quelle «zone grigie» tra prodotti secondari e rifiuti. E' emersa la necessità di distinguere chiaramente le due differenti posizioni giuridiche per dare certezza agli operatori ed armonizzare le applicazioni sul territorio comunitario, anche per ragioni di concorrenza e libera circolazione delle merci.

Nel documento la Commissione fa una prima importante distinzione tra:

Prodotti: sono generati cioè intenzionalmente, come risultato di una precisa scelta tecnica dell'impresa (ad esempio con modifiche al processo produttivo per estrarli). In tal caso non si pone il problema della loro qualificazione in quanto non sono mai rifiuti e non è dunque necessaria nessuna altra valutazione.

Residui (prodotti senza intenzione). In tal caso si pone il problema se inquadrarli come sottoprodotti o rifiuti. Le linee guida aiutano ad inquadrare questi casi specifici e lo fanno riferendosi ai principi che la Corte di giustizia ha consolidato, fissando tre criteri perchè un residuo non sia un rifiuto ma un sottoprodotto:

a) L'utilizzo deve essere certo e non una mera possibilità.

La Commissione sostiene che il residuo di produzione deve essere utilizzabile, cioè deve possedere le caratteristiche tecniche necessarie al suo uso. Per tale residuo esisterà dunque un mercato. Se il residuo è solo in parte utilizzabile, la presenza di contratti a lungo termine potrebbe assicurarne la certezza. Diversamente ovvero se lo stesso bene deve essere stoccato a lungo prima di un potenziale e non certo uso, deve essere trattato come rifiuto per tutto il periodo di stoccaggio. Parimenti sarà valutata l'esistenza di un vantaggio finanziario per il cedente che deve essere reale e non meramente simbolico, ad esempio avendo riguardo ai costi da sostenere in caso di smaltimento come rifiuto.

b) Non devono esserci trasformazioni preliminari.

La Commissione dice chiaramente che spesso la valorizzazione di un sottoprodotto include una serie di operazioni necessarie in vista della sua utilizzazione. Dopo la produzione i materiali devono spesso essere lavati, essiccati, raffinati, omogeneizzati, integrati, controllati ecc: queste operazioni non costituiscono una trasformazione se fanno parte del processo produttivo, sia esso svolto presso il produttore che presso l'utilizzatore o presso degli intermediari.

c) L'utilizzo deve essere parte di un processo di produzione.

Se il materiale è preparato in vista di una utilizzazione che si ascrive pienamente nella continuità del processo produttivo si tratta di un sottoprodotto secondi i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.

La direttiva quadro sui rifiuti approvata in via definitiva dal Consiglio europeo e dal Parlamento, in corso di pubblicazione sulla GUCE, ha per la prima volta introdotto la nozione di sottoprodotto in un atto normativo comunitario, recependo i richiamati criteri elaborati dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia UE, e chiarendo altresì all'articolo 4 una sostanza derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non sia la produzione della stessa può non essere considerata rifiuto ma sottoprodotto se tale sostanza è, tra l'altro, utilizzata direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

alla luce dei citati criteri è ragionevole oltre che logico ritenere che la nozione di «trattamento esclusivamente meccanico» debba essere intesa nel senso di distinguere le biomasse che possono incorporare sostanze tossiche alla salute umana o all'ambiente da quelle nelle quali questi problemi sono potenzialmente assenti e che dunque il citato concetto di esclusivamente meccanico sia da intendere come trattamento «fisico» che non preveda l'aggiunta di sostanze chimiche;

è dunque necessario che venga esplicitato che trattamento meccanico, con riguardo ai sottoprodotti di origine agricola avviati in combustione all'interno del ciclo produttivo, sia da intendersi come trattamento di tipo meccanico-fisico (ivi compresi processi di lavaggio con acqua ed essiccazione) facenti parte della normale pratica industriale, in quanto non altera in alcun modo la natura dello stesso e non produce impatti ambientali negativi;

considerato che:

a partire dal 1° agosto prossimo, avrà inizio la campagna vendemmiale che si preannuncia molto abbondante ed i produttori di vino hanno l'obbligo di consegnare la totalità dei sottoprodotti della vinificazione alle distillerie a tal fine appositamente autorizzate;

la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti riveste per il nostro paese una garanzia imprescindibile di valorizzazione della importante filiera vitivinicola e di riduzione dell'impatto ambientale attraverso una idonea utilizzazione di sottoprodotti che, diversamente, diverrebbero rifiuti con conseguenze disastrose sull'intero territorio;

permangono sul territorio nazionale difformità applicative nel corretto inquadramento giuridico di alcune biomasse di origine agricola provenienti dall'attività di distillazione, in particolare sul punto relativo alla interpretazione di trattamento meccanico;

gravi difficoltà si stanno riscontrando in particolare in Sicilia, poiché la più grande distilleria presente è oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo in quanto ritenuta priva delle prescritte autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti, ed in particolare delle vinacce esauste e del biogas avviate in combustione in conformità alla citata normativa;

delle 100.000 tonnellate di sottoprodotti della vinificazione che verranno generati a partire dalla imminente campagna vendemmiale in Sicilia, tenuto conto della residua potenzialità degli impianti di distillazione presenti ed operanti sul territorio, la grande maggioranza non potrà essere esitata, paralizzando di fatto l'attività delle numerose cantine presenti sul territorio, e generando un danno economico ed ambientale di enorme portata;

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine le occorrenti iniziative affinché nell'ambito dei decreti attuativi della legge finanziaria, in materia di certificati verdi, nella individuazione delle biomasse combustibili venga espressamente chiarito che rientrano in tale definizione anche i sottoprodotti della distillerie (vinacce esauste e biogas) che subiscano trattamenti di tipo meccanico-fisico, quali ad esempio il lavaggio con acqua e/o l'essiccazione.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO (DOC. XXIV, n. 1)

1. FLUTTERO

La 13^a Commissione, territorio ambiente e beni ambientali,

premesso che,

la legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto una revisione totale della disciplina dei certificati verdi da fonti rinnovabili, finalizzata ad incentivare l’impiego di biomasse e sottoprodotti per uso energetico, rinviando, tra l’altro, ad uno o più decreti la definizione dei criteri per la destinazione delle biomasse combustibili di cui all’allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell’ambiente);

il citato allegato X include tra i combustibili ammessi il biogas ed il materiale di origine vegetale derivante dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;

l’individuazione dei criteri per la corretta qualificazione delle biomasse e del biogas quali combustibili deve necessariamente fare riferimento alla nozione di sottoprodotto, in particolare nella definizione del trattamento cui le stesse possono essere sottoposte al fine di non considerarle rifiuti;

l’articolo 183, comma 1, lettera p), del Codice dell’ambiente (come modificato dall’articolo 2, comma 20, del decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008) stabilisce che i sottoprodotti devono rispondere ai seguenti requisiti:

6) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

7) il loro impiego deve essere certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

8) devono soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

9) non devono essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

10) devono avere un valore economico di mercato;

con la Comunicazione della Commissione UE del 23 gennaio 2007 sui rifiuti e sottoprodotti sono state emanate delle linee guida a seguito delle sempre crescenti pressioni degli Stati membri volte ad ottenere una definizione comunitaria di sottoprodotto, in ragione dei numerosi problemi applicativi riscontrati nella nozione di rifiuto, soprattutto per quelle «zone grigie» tra prodotti secondari e rifiuti. E' emersa la necessità di distinguere chiaramente le due differenti posizioni giuridiche per dare certezza agli operatori ed armonizzare le applicazioni sul territorio comunitario, anche per ragioni di concorrenza e libera circolazione delle merci.

Nel documento la Commissione fa una prima importante distinzione tra:

Prodotti: sono generati cioè intenzionalmente, come risultato di una precisa scelta tecnica dell'impresa (ad esempio con modifiche al processo produttivo per estrarli). In tal caso non si pone il problema della loro qualificazione in quanto non sono mai rifiuti e non è dunque necessaria nessuna altra valutazione.

Residui (prodotti senza intenzione). In tal caso si pone il problema se inquadrali come sottoprodotti o rifiuti. Le linee guida aiutano ad inquadrare questi casi specifici e lo fanno riferendosi ai principi che la Corte di giustizia ha consolidato, fissando tre criteri perchè un residuo non sia un rifiuto ma un sottoprodotto:

a) L'utilizzo deve essere certo e non una mera possibilità.

La Commissione sostiene che il residuo di produzione deve essere utilizzabile, cioè deve possedere le caratteristiche tecniche necessarie al suo uso. Per tale residuo esisterà dunque un mercato. Se il residuo è solo in parte utilizzabile, la presenza di contratti a lungo termine potrebbe assicurarne la certezza. Diversamente ovvero se lo stesso bene deve essere stoccato a lungo prima di un potenziale e non certo uso, deve essere trattato come rifiuto per tutto il periodo di stoccaggio. Parimenti sarà valutata l'esistenza di un vantaggio finanziario per il cedente che deve essere reale e non meramente simbolico, ad esempio avendo riguardo ai costi da sostenere in caso di smaltimento come rifiuto.

b) Non devono esserci trasformazioni preliminari.

La Commissione dice chiaramente che spesso la valorizzazione di un sottoprodotto include una serie di operazioni necessarie in vista della sua utilizzazione. Dopo la produzione i materiali devono spesso essere lavati, essiccati, raffinati, omogeneizzati, integrati, controllati ecc: queste operazioni non costituiscono una trasformazione se fanno parte del processo produttivo, sia esso svolto presso il produttore che presso l'utilizzatore o presso degli intermediari.

c) L'utilizzo deve essere parte di un processo di produzione.

Se il materiale è preparato in vista di una utilizzazione che si ascrive pienamente nella continuità del processo produttivo si tratta di un sottoprodotto secondi i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.

La direttiva quadro sui rifiuti approvata in via definitiva dal Consiglio europeo e dal Parlamento, in corso di pubblicazione sulla GUCE, ha per la prima volta introdotto la nozione di sottoprodotto in un atto normativo comunitario, recependo i richiamati criteri elaborati dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia UE, e chiarendo altresì all'articolo 4 una sostanza derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non sia la produzione della stessa può non essere considerata rifiuto ma sottoprodotto se tale sostanza è, tra l'altro, utilizzata direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

alla luce dei citati criteri è ragionevole oltre che logico ritenere che la nozione di «trattamento esclusivamente meccanico» debba essere intesa nel senso di distinguere le biomasse che possono incorporare sostanze tossiche alla salute umana o all'ambiente da quelle nelle quali questi problemi sono potenzialmente assenti e che dunque il citato concetto di esclusivamente meccanico sia da intendere come trattamento «fisico» che non preveda l'aggiunta di sostanze chimiche;

è dunque necessario che venga esplicitato che trattamento meccanico, con riguardo ai sottoprodotti di origine agricola avviati in combustione all'interno del ciclo produttivo, sia da intendersi come trattamento di tipo meccanico-fisico (ivi compresi processi di lavaggio con acqua ed essiccazione) facenti parte della normale pratica industriale, in quanto non altera in alcun modo la natura dello stesso e non produce impatti ambientali negativi;

ritenuto che la fattispecie di cui trattasi riguarda innanzitutto la produzione di sottoprodotti caratterizzati da elevato potere calorifico derivanti dalla trasformazione ad usi alimentari dell'uva (vinacce e biogas) e dell'oliva (noccioli e sansa) la cui valorizzazione energetica all'interno del ciclo produttivo può rappresentare anche un'opportunità di efficienza avente valenza ambientale ed economica;

considerato che:

a partire dal 1° agosto prossimo, avrà inizio la campagna vendemmiale che si preannuncia molto abbondante ed i produttori di vino hanno l'obbligo di consegnare la totalità dei sottoprodotti della vinificazione alle distillerie a tal fine appositamente autorizzate;

la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti riveste per il nostro paese una garanzia imprescindibile di valorizzazione della importante filiera vitivinicola e di riduzione dell'impatto ambientale attraverso una idonea utilizzazione di sottoprodotti che, diversamente, diverrebbero rifiuti con conseguenze disastrose sull'intero territorio;

permangono sul territorio nazionale difformità applicative nel corretto inquadramento giuridico di alcune biomasse di origine agricola pro-

venienti dall'attività di distillazione, in particolare sul punto relativo alla interpretazione di trattamento meccanico;

gravi difficoltà si stanno riscontrando in particolare in Sicilia, poiché la più grande distilleria presente è oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo in quanto ritenuta priva delle prescritte autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti, ed in particolare delle vinacce esauste e del biogas avviate in combustione in conformità alla citata normativa;

delle 100.000 tonnellate di sottoprodotti della vinificazione che verranno generati a partire dalla imminente campagna vendemmiale in Sicilia, tenuto conto della residua potenzialità degli impianti di distillazione presenti ed operanti sul territorio, la grande maggioranza non potrà essere esitata, paralizzando di fatto l'attività delle numerose cantine presenti sul territorio, e generando un danno economico ed ambientale di enorme portata;

problemi analoghi sono riscontrabili nel settore olivicolo per l'utilizzo dei sottoprodotti all'interno del ciclo produttivo;

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine le occorrenti iniziative affinché nell'ambito dei decreti attuativi della legge finanziaria, in materia di certificati verdi, nella individuazione delle biomasse combustibili venga espressamente chiarito che rientrano in tale definizione anche i sottoprodotti della distillerie (vinacce esauste e biogas) e dei frantoi (noccioli e sansa) che subiscano trattamenti di tipo meccanico-fisico, quali ad esempio il lavaggio con acqua e/o l'essiccazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 31 luglio 2008

12^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,55**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente BOLDI rende noto che la prevista audizione del Commissario europeo ai trasporti, Antonio Tajani, avrà luogo il prossimo martedì 16 settembre alle 13 e vedrà coinvolte le Commissioni 14^a e 8^a del Senato e 14^a e 9^a della Camera.

La presidente informa, inoltre, che il relatore sull'atto comunitario n. 4, senatore Marino, non può partecipare alla seduta odierna, che avrebbe visto l'avvio della discussione generale su tale atto comunitario. Propone, quindi, di rinviare il relativo esame alla ripresa dei lavori parlamentari.

Conviene la Commissione.

Segue un intervento della senatrice SOLIANI (*PD*), la quale, nel ribadire l'importanza della funzione di garanzia esercitata dalla Presidenza, tiene a richiamare l'attenzione dei componenti la Commissione sulla questione sollevata dal presidente della Commissione Europea, Josè Manuel Barroso, durante il suo intervento, lo scorso 15 luglio, davanti alle Commissioni riunite 3^a e 14^a del Senato e della Camera: in tale frangente, il Presidente dell'esecutivo comunitario ha fatto notare l'esiguità dei pareri formulati in fase ascendente e trasmessi dal Parlamento italiano rispetto al numero complessivo di atti consimili elaborati dai Parlamenti nazionali degli altri Paesi membri.

Chiede chiarimenti sulle ragioni per cui non sono arrivati alla Commissione europea i vari pareri espressi dalle Commissioni permanenti del Senato ed auspica, che, d'ora in avanti, si adotti una procedura snella ed efficace di trasmissione dei suddetti pareri.

Al riguardo, la presidente BOLDI, si limita a prendere atto che, per quanto attiene alla potestà della Commissione per le Politiche dell'Unione europea, gli uffici ed il relativo Presidente hanno proceduto, nella scorsa legislatura, ad inoltrare puntualmente i pareri sugli atti comunitari che venivano periodicamente espressi dalla stessa Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (n. 3)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 2)

Prima di dare la parola al senatore SANTINI, relatore per l'atto comunitario in titolo, la Presidente informa che sono pervenuti, fino a questo momento, i pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 4^a, 7^a, 8^a e 12^a.

Il relatore SANTINI (*PdL*) procede, quindi, alla lettura di uno schema di risoluzione da lui predisposto raccogliendo sia le indicazioni emerse nel corso della discussione generale che le osservazioni elaborate dalle Commissioni permanenti consultate.

In aggiunta, propone, su suggerimento della senatrice Marinaro, di modificare il capoverso relativo alla questione delle espulsioni per gli immigrati clandestini.

Il senatore RANUCCI (*PD*) invita a tenere conto della osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore, propone tre integrazioni nelle parti della risoluzione riguardanti, rispettivamente, la politica agricola comune, il concetto di «flessicurezza» e i servizi pubblici locali.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) suggerisce una riformulazione dell'inciso riguardante la politica comunitaria dell'energia e dei cambiamenti climatici.

La senatrice FONTANA (*PD*), apprezzata la capacità del relatore di raccogliere le sollecitazioni promosse dai vari oratori in sede di discussione generale, propone di menzionare, nello schema di risoluzione, anche il problema del differenziale retributivo di genere.

Secondo la senatrice POLI BORTONE (*PdL*) sarebbe opportuno che la menzione relativa alla disoccupazione femminile riguardi l'insieme delle aree svantaggiate dell'Unione europea.

La senatrice ADAMO (*PD*), d'intesa con il relatore, propone una modifica del passaggio riguardante la politica dell'immigrazione, auspicando che le esigenze del mercato del lavoro siano temperate dal rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Replica brevemente agli intervenuti il relatore SANTINI (*PdL*), il quale assicura che recepirà, in maniera esaustiva, i rilievi proposti.

La presidente BOLDI, quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone ai voti il testo della risoluzione come illustrato dal relatore e con le integrazioni testé delineate, che è approvato all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 3

La 14^a Commissione permanente,

a conclusione dell'esame del Programma del Consiglio dell'Unione europea di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (11249/08);

tenuto conto del Programma della Presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea, «Un'Europa che agisce per rispondere alle sfide di oggi», del 10 luglio 2008, e delle quattro priorità ivi indicate, costituite dalle sfide climatiche ed energetiche, dalla questione migratoria, dai problemi agricoli e di sicurezza alimentare, e dai settori della difesa e della sicurezza;

tenuto conto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2008 (COM(2007) 640 def.);

considerato che il Consiglio europeo del 19-20 giugno, rispetto all'esito negativo del referendum irlandese sul Trattato di Lisbona, ha deciso di rimandare al 15 ottobre 2008 la decisione sulle modalità per la sua entrata in vigore e, intanto, di proseguire nel lavoro già programmato, diretto a conseguire risultati concreti per i cittadini nei vari settori di competenza dell'Unione, anche nell'ipotesi di dover procedere alle elezioni del giugno 2009 e al rinnovo della Commissione europea in autunno nel quadro dei Trattati vigenti;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa in sede comunitaria perché si possa giungere ad una rapida soluzione del nodo istituzionale sorto in seguito all'esito negativo del referendum irlandese sul Trattato di Lisbona. In particolare, sarà necessario sviluppare la più ampia azione diplomatica, affinché sia portato a compimento il cammino di ratifica del Trattato da parte degli Stati membri, soprattutto nei confronti della Polonia e della Repubblica ceca che assumerà la Presidenza dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2009;

ad appoggiare gli sforzi della Presidenza francese diretti a fare dell'Europa uno «spazio energetico unificato», ispirato al principio di solidarietà fra i Paesi membri, in cui le esigenze energetiche e gli investimenti siano concordati, in cui gli scambi di energia tra Stati siano facilitati grazie alle interconnessioni infrastrutturali e le crisi di approvvigionamento siano prevenute mediante una maggiore trasparenza sugli stock di petrolio e di gas e mediante piani di emergenza comuni, nonché ad esaminare la fattibilità e l'incidenza di misure miranti a limitare gli effetti dell'impenata dei prezzi del petrolio e del gas;

a promuovere con misure incisive il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con il «pacchetto relativo

al clima e alle energie rinnovabili», presentato dalla Commissione europea nel gennaio 2008, e ad adoperarsi, in sede comunitaria, perché gli apprezzabili intenti diretti a mitigare i cambiamenti climatici siano ricondotti ad un piano internazionale, considerato che è poco credibile il raggiungimento dell'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 2° centigradi entro il 2050, tenuto anche conto che dall'Unione europea dipende solo il 15 per cento delle emissioni mondiali di CO₂;

ad appoggiare il progetto di Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, presentato dalla Presidenza francese, per una sua adozione al Consiglio europeo di ottobre 2008, al fine di promuoverne gli obiettivi di convergenza tra le politiche dei diversi Stati membri per una più efficace lotta all'immigrazione clandestina e un'adeguata cooperazione allo sviluppo con i Paesi di provenienza, nonché di integrazione dei lavoratori immigrati regolari e di collaborazione con i Paesi d'origine e di transito, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

a promuovere con forza il progetto di Unione per il Mediterraneo, concepita come collaborazione fra l'intera Europa – e non solo gli Stati rivieraschi – e gli altri Paesi extracomunitari che si affacciano sul Mediterraneo;

a svolgere un'intensa azione, sia in sede comunitaria, sia in sede nazionale, perché gli obiettivi della Strategia di Lisbona rinnovata, che rischiano di cadere in secondo piano, trovino concreta ed efficace attuazione, nella consapevolezza che le riforme ivi prospettate – che saranno oggetto del nuovo Programma nazionale di riforma da presentare alla Commissione europea nell'ottobre del 2008 – costituiscono un percorso obbligato per il rafforzamento della competitività delle economie occidentali, e in particolare di quella italiana, e il superamento delle difficoltà derivanti dalla concorrenza mondiale;

a promuovere la crescita dell'occupazione femminile, in tutte le aree svantaggiate dell'Unione, nonché ad affrontare la questione del differenziale retributivo di genere e a mettere in atto politiche a favore degli anziani che superino la tradizionale logica assistenzialista e che promuovano la loro integrazione sociale e con le nuove generazioni;

ad adoperarsi in sede nazionale e comunitaria per una più efficace azione di controllo e vigilanza e di conseguente contrasto sull'*e-commerce* farmaceutico, a tutela della salute pubblica, considerato che il 50 per cento dei farmaci venduti attraverso *Internet* risulta essere contraffatto e che tale commercio avviene in assenza di prescrizione medica e delle attività di farmaco-vigilanza *postmarketing*;

a superare celermente le difficoltà che ostacolano la concreta realizzazione delle importanti opere infrastrutturali che si inquadrano nel complesso delle reti transeuropee di trasporto ed a promuovere attivamente, in sede europea, la discussione su eventuali soluzioni innovative per il finanziamento delle infrastrutture, tra cui la possibilità di escludere dai parametri relativi ai livelli di deficit e di debito pubblico, nell'ambito della ridefinizione del Patto di stabilità e crescita prevista per il 2009, que-

gli investimenti pubblici infrastrutturali necessari ad un rilancio della produttività e della crescita economica;

a svolgere un' incisiva azione, nell'ambito del dossier relativo alla politica agricola comune, per assicurare pari dignità alle peculiarità dell'agricoltura italiana rispetto agli altri Paesi europei e nuove strategie per il futuro dell'agricoltura europea, nel contesto delle valutazioni sullo «stato di salute» di un settore che continua ad avere un peso preponderante sul bilancio comunitario;

a promuovere in sede comunitaria e nazionale la specificità del modello sociale europeo, come elemento di forza dell'identità e dello sviluppo del Unione europea, puntando in particolare sul concetto di «flessicurezza» (*flexicurity*), un approccio che combini al contempo flessibilità nel mercato del lavoro, maggiori opportunità di lavoro, formazione e acquisizione di competenze, e un'adeguata protezione sociale, ed assicurando in sede comunitaria un'attenzione adeguata alle politiche sociali con particolare riguardo alla tutela della famiglia quale contesto primario per un equilibrato sviluppo sociale e demografico;

ad assicurare, nell'ambito dei dossier relativi ai servizi pubblici locali e ai servizi di interesse generale, la piena tutela degli interessi dei cittadini ad avere servizi di qualità, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, in sintonia con quanto previsto dalle direttive comunitarie;

ad adoperarsi, nell'ambito del settore della giustizia e affari interni, per un rafforzamento di Europol e Eurojust, attraverso una collaborazione più fattiva e trasparente fra le rispettive autorità nazionali interessate;

a contribuire attivamente per far progredire l'Unione nell'ambito della politica europea di sicurezza comune, riconoscendo l'impegno realizzato sul fronte del Libano e del negoziato sul nucleare iraniano, e sottolineando l'importanza dell'entrata in vigore del nuovo Trattato istituzionale per il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea sulla scena mondiale e per poter riprendere il cammino dell'allargamento;

ad adottare scelte coerenti, in sede di definizione degli obiettivi e delle risorse della politica di difesa nazionale, con il ruolo di protagonista del processo di integrazione europea e di membro fondatore che l'Italia è chiamata a svolgere nell'ambito della gestione delle crisi internazionali da parte dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 31 luglio 2008

La seduta della Commissione, convocata per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari, non ha avuto luogo.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 33 del 23 luglio 2008, alla pagina 84, il terzo periodo del secondo capoverso è sostituito dal seguente: *«Va comunque sottolineato che tra i due progetti non c'è un rapporto di stretta consequenzialità in quanto il primo si basa su un criterio temporale nel disporre l'abrogazione delle norme, mentre il secondo mira a fornire una conoscenza ragionata della legislazione vigente».*

